



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 366

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 marzo 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 10

Plenaria » 12

2^a - Giustizia:

Plenaria » 153

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 165

Plenaria (pomeridiana) » 168

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 171

Plenaria (pomeridiana) » 174

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 180

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164) » 187

Plenaria » 187

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165) » 191

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 192

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) » 200

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 201

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141) » 228

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	229
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	239
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 5)</i>	»	241
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	242
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)</i>	»	250
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	251
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	254
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	287

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	306
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	311
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	312
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	314
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	316
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	317
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	318
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	320
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	321
<i>Plenaria</i>	»	321

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che il senatore Giovanardi, per le vie brevi, ha richiesto di essere audito dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Prospetta quindi l'opportunità che la relatrice esprima il proprio avviso anche rispetto a tale richiesta.

Riferisce poi sul documento in titolo la relatrice, senatrice GINETTI (PD), la quale precisa preliminarmente che in data 18 febbraio 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 95/2015 RGNR – n. 151/2015 RGGIP a carico del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 23 febbraio 2015 e l'ha annunciata in Aula il 24 febbraio 2015.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale.

La vicenda trae origine da un intervento del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, in data 29 marzo 2013, al programma radiofonico «*La Zanzara*» di Radio24, in merito alla manifestazione del sindacato di Polizia COISP del 27 marzo 2013, in piazza Savonarola a Ferrara.

Il citato sindacato aveva organizzato un presidio per protestare avverso il diniego, da parte della magistratura di sorveglianza, dei benefici penitenziari ai tre agenti della Polizia di Stato condannati per la morte di Federico Aldrovandi. La signora Patrizia Moretti, madre del ragazzo deceduto, si era recata sul luogo della manifestazione esponendo una grande foto di suo figlio sul tavolo settorio, con il volto tumefatto e il capo appoggiato su un lenzuolo intriso di sangue per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla condotta degli agenti di Polizia di Stato responsabili della morte del figlio diciottenne.

Nel corso della trasmissione radiofonica il senatore Giovanardi, manifestando adesione alla posizione di merito del sindacato COISP, riteneva che non fosse giustificato il diniego dei benefici penitenziari per gli agenti in questione.

Nella seconda parte della trasmissione, incentratasi sulla opportunità o meno dell'introduzione del reato di tortura – con riguardo ai casi di persone decedute a seguito di interventi delle forze dell'ordine – l'intervistatore spostava l'attenzione sulla fotografia esposta dalla signora Moretti durante il *sit-in* del sindacato COISP. Il senatore Giovanardi, rispondendo alle domande dell'intervistatore, pur ritenendo che la fotografia fosse vera, pronunciava tuttavia le seguenti parole: «*quella macchia rossa dietro è un cuscino [...]; "Gli avevano appoggiato la testa su un cuscino"; No, non è sangue. Ma neanche la madre ha detto che è sangue e neanche lo può dire. Perché non è così*». *Le affermazioni del senatore Giovanardi erano poi riportate da diverse testate giornalistiche.*

La signora Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, ritenendo lesive del proprio onore e della dignità propria e di suo figlio tali affermazioni, proponeva quindi querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

La relatrice, riservandosi di formulare una proposta conclusiva al termine del dibattito, ritiene tuttavia opportuno osservare preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni

espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la stessa Corte – da un lato non si risolva in una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall'altro non debba necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del contenuto. La corrispondenza deve infatti essere sostanziale e non quindi formale.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Dalla predetta giurisprudenza, sul piano meramente metodologico, si evince che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno riproduttive dei contenuti di atti e interventi parlamentari effettuati dal senatore Giovanardi.

Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta e al Senato, come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso da parte del magistrato (se quindi il fatto costituisca o meno reato o se il reato ipotizzato dalla Procura sia qualificato o meno in modo corretto) o alla fondatezza dell'accusa. Tali profili sono rimessi quindi all'esclusiva attribuzione del potere giudiziario e in particolare del magistrato competente. In altri termini, alla luce di un principio di separazione dei poteri, l'attribuzione spettante al Senato di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (in base alle interpretazioni dello stesso effettuate dalla Corte costituzionale) deve necessariamente incentrarsi sul mero riscontro della sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazione resa *extra moenia* dal senatore e atti (o interventi) parlamentari compiuti dallo stesso, essendo ogni altra valutazione suscettibile di determinare un vizio di eccesso di potere per sviamento dalle finalità (ossia di utilizzo di un potere per finalità diverse da quelle previste dalla Costituzione).

Nel corso dell'istruttoria occorrerà quindi soffermarsi esclusivamente su profili attinenti al riscontro della predetta corrispondenza sostanziale di contenuti tra dichiarazione resa *extra moenia* ed atti (o interventi) parlamentari, che tuttavia non si risolva, come precedentemente evidenziato, in una mera comunanza di tematiche o di oggetto.

Tutto ciò premesso sul piano generale, la relatrice fa presente che nel caso di specie il senatore Giovanardi ha presentato tre atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto il «caso Aldovrandi», il primo del 10 aprile 2013 (atto n. 3-00025), gli altri del 29 aprile 2013 (atto n. 4-0113) e del 10 giugno 2014 (atto n. 2-00163) ed ha altresì effettuato un intervento in Assemblea del Senato sulle tematiche in questione, nella seduta del 25 settembre 2013.

Occorre evidenziare, rispetto al requisito del cosiddetto «legame temporale», che tutti i predetti atti sono successivi rispetto all'intervista radiofonica oggetto della querela, che risale al 29 marzo 2013. Sul piano lo-

gico, si evidenzia che l'atto parlamentare tipico rileva ai fini dell'insindacabilità solo se anteriore rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, essendo difficile ipotizzare che tale esternazione espleti una finalità divulgativa rispetto ad un atto tipico non ancora presentato e quindi non ancora esistente. La Corte costituzionale, tuttavia, ha fornito in alcune sentenze un'interpretazione più elastica di tale modulo logico, ritenendo che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità, purché tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione*».

La Giunta dovrà quindi, in relazione al requisito del cd. legame temporale, valutare se gli atti sopracitati, anche se successivi rispetto alla dichiarazione oggetto della querela, fossero o meno «prevedibili sulla base della specifica situazione».

La relatrice fa inoltre presente che il senatore Giovanardi nel 2006 – periodo in cui era deputato e Ministro dei rapporti con il Parlamento *pro tempore* - aveva anche fornito una risposta ad un'interrogazione presentata presso la Camera dei deputati nella seduta di Assemblea del 19 gennaio 2006. Tale intervento risale a sette anni prima della dichiarazione *extra moenia* resa nel corso della trasmissione «*La Zanzara*», andata in onda il 29 marzo 2013.

Quanto al secondo requisito enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia quello della valenza «sostanzialmente riproduttiva», occorrerà che la Giunta valuti la corrispondenza di significato fra i predetti atti di sindacato ispettivo (come pure i predetti interventi in Assemblea) e la dichiarazione *extra moenia* resa dal senatore Giovanardi in merito alla foto ed in particolare alla macchia rossa visibile nella stessa (dichiarazione appunto oggetto della querela).

La relatrice fa presente che in passato ci sono stati diversi tentativi da parte del Senato di estendere l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità – di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – anche a opinioni espresse dal parlamentare in ambito politico, a prescindere quindi dal requisito della valenza riproduttiva e divulgativa della dichiarazione *extra moenia* rispetto ad atti e ad interventi prospettati nelle sedi parlamentari. Tuttavia, tale orientamento non è stato accolto dalla Corte costituzionale che più volte, in occasione dei conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria, ha ribadito la necessità della sussistenza dei due presupposti sopracitati, ossia della valenza «sostanzialmente riproduttiva» della dichiarazione *extra moenia* e del cosiddetto «legame temporale» tra la stessa e l'atto parlamentare.

La relatrice, dopo aver precisato che non appare *prima facie* riscontrabile una corrispondenza contenutistica tra i predetti atti parlamentari del senatore Giovanardi e le opinioni espresse dallo stesso *extra moenia* in ordine alla foto ed alla macchia rossa visibile nella stessa (opinioni oggetto della querela di cui trattasi), si riserva comunque di formulare una propria proposta compiuta sul documento in titolo dopo l'audizione dell'interessato, da svolgere ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta di audire, nella prossima seduta, il senatore Giovanardi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene all'unanimità su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Sottocommissione per i pareri

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (n. 147)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (n. 148)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 40.100 (testo 2), nonché sui subemendamenti 40.100 (testo 2)/10 e 40.100 (testo 2)/12 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le norme contenute nel comma 3-*bis*, riguardanti l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, appaiono di eccessivo dettaglio e quindi sono suscettibili di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Quanto all'emendamento 44.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale in materia di morosità nel servizio idrico integrato, sia previsto un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.

Sui restanti emendamenti, in fine propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel condividere i rilievi del relatore Palermo, chiede che l'osservazione riferita all'emendamento 40.100 (testo 2) e ai subemendamenti 40.100 (testo 2)/10 e 40.100 (testo 2)/12 sia formulata come condizione.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conviene con la proposta del senatore Calderoli e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**246^a Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, il dottor Lorenzo Nannipieri, intervenuto nell'audizione informale tenutasi il 24 febbraio, e il dottor Guido d'Ippolito, intervenuto in rappresentanza del *network* Cultura Democratica nell'audizione informale il 3 marzo, hanno consegnato memorie e documenti, che saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che all'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee.

Si sofferma quindi sulle direttive di interesse della Commissione indicate nell'allegato B: la direttiva 2014/36/UE che, nel determinare le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e nel definire i diritti dei medesimi lavoratori, rinvia alla normativa europea per soggiorni non superiori a 90 giorni nel territorio degli

Stati membri che applicano integralmente l'accordo di Schengen; la direttiva 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea; la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, individuando quale contenuto minimo dei diritti derivanti da tale permesso la possibilità di ingresso e soggiorno nello Stato membro che, per primo ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario, la facoltà di libero accesso a tutto il suo territorio, nonché il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso stesso.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene che, per quanto non siano di diretta competenza della Commissione, appaiono particolarmente significative anche le deleghe per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, sulla costituzione di squadre investigative comuni per il contrasto del terrorismo transnazionale, nonché della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) avanza, quindi, una proposta di relazione favorevole, integrata con le considerazioni della senatrice Bisinella.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1289 e 77, il professor Sergio Bartole, intervenuto nell'audizione informale tenutasi giovedì 26 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ha consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore RUSSO (*PD*) propone che il disegno di legge costituzionale n. 1289 sia adottato come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1289, adottato come base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di mercoledì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede al relatore se intenda presentare proposte di modifica in riferimento alla possibilità di istituire, tra i livelli di governo del territorio, anche le città metropolitane, e all'introduzione di una norma transitoria per evitare lo scioglimento anticipato degli attuali organi provinciali.

Il relatore RUSSO (*PD*) anticipa che presenterà alcuni emendamenti, volti a prevedere la possibilità di istituire le città metropolitane come ente di gestione dell'area vasta e a introdurre disposizioni di carattere transitorio per consentire agli organi delle Province di giungere alla naturale scadenza del loro mandato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che, con la soppressione delle Province, si dovrebbe escludere la possibilità di istituire ulteriori enti intermedi, peraltro con elezioni di secondo livello. A suo avviso, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1261) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e ha comunicato per le vie brevi che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente le relazioni tecniche ad essa trasmesse dai Ministeri competenti.

Propone pertanto di sospendere l'esame, in attesa di opportune interlocuzioni con il Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nell'esprimere il proprio disappunto, osserva che i parlamentari potrebbero eventualmente destinare una parte delle proprie competenze alla istituzione di un fondo per il finanziamento delle misure di contrasto al cyberbullismo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel convenire sulla opportunità di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge, ritiene incomprensibili i rilievi formulati sotto il profilo della copertura finanziaria, dal momento che al Ministero dell'istruzione sono già assegnate risorse per la realizzazione di attività di formazione rivolta agli studenti, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione manifesti la propria volontà di procedere nell'esame dei disegni di legge, per evitare che l'iniziativa legislativa parlamentare sia mortificata e sottoposta a impropri condizionamenti.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che il Gruppo Partito Democratico attribuisce particolare rilievo ai disegni di legge in esame, in considerazione della gravità del fenomeno che si intende contrastare. Pertanto, ritiene opportuno che il Parlamento prosegua l'esame, dopo le opportune verifiche, riaffermando il proprio ruolo centrale nell'attività legislativa.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che sarebbe inopportuno valutare le norme in esame solo dal punto di vista della copertura finanziaria, a fronte dei gravi danni morali e psicologici subiti dalle vittime di atti di bullismo. Da questo punto di vista, a suo avviso, dovrebbero essere presi in esame anche gli oneri dell'assistenza sociale per il sostegno psicologico e il recupero dei minori. In ogni caso, ritiene che l'intervento in questa materia dovrebbe avere carattere prioritario, tra le misure per la scuola annunciate dal Governo.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia ormai indifferibile un intervento del legislatore per contrastare un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti, intervenendo sul versante della prevenzione con apposite campagne di sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie, nonché dei docenti e del personale scolastico. A suo avviso le dotazioni finanziarie necessarie non appaiono così ingenti da giustificare il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

La PRESIDENTE, nel condividere le osservazioni del relatore e della senatrice Lo Moro, ritiene che l'esercizio dell'attività legislativa del Parlamento risulti a volte eccessivamente condizionata dalle determinazioni del Governo sulla individuazione della copertura finanziaria dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Propone quindi che, dopo opportune verifiche con i Ministeri dell'istruzione e dell'interno, l'esame dei disegni di legge prosegua, anche senza il parere della Commissione bilancio, essendo stata manifestata una volontà politica unanime in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

La PRESIDENTE avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 7.112 (testo 2), 10.61 (testo 2), 10.235 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato. Inoltre, sono stati presentati ulteriori subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100 e subemendamenti riferiti a tutti gli altri emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

Comunica, quindi, che il senatore Caridi aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.

Benché la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti, in particolare sugli emendamenti del relatore, propone comunque di procedere alla votazione delle proposte sulle quali la 5^a Commissione si è espressa, eventualmente a partire da quelle volte a introdurre un articolo aggiuntivo dopo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si esprime in senso contrario. A suo avviso, sarebbe preferibile iniziare le votazioni solo conoscendo il quadro complessivo dei pareri formulati dalla Commissione bilancio.

La senatrice LO MORO (*PD*) concorda con il senatore Calderoli e propone di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel sottolineare la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile iniziare le votazioni solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti. Si potrebbe tuttavia fissare un termine, scaduto il quale la Commissione potrà procedere alle votazioni senza ulteriori indugi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile la proposta di un ulteriore breve rinvio dell'esame del disegno di legge di riforma

della pubblica amministrazione, per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che il prolungato rinvio dell'esame del disegno di legge non è attribuibile a responsabilità del relatore o del Governo, che hanno già completato da tempo il lavoro istruttorio sulle proposte di modifica.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, sollecitando tuttavia la Commissione bilancio a pronunciarsi quanto prima su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che la riforma è da tempo attesa.

La PRESIDENTE, prendendo atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTANENTI FORZE DELL'ORDINE)

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1307 e connessi, sulla identificazione degli appartenenti alle forze dell'ordine.

La PRESIDENTE, convenendo con la richiesta della senatrice De Petris, assicura che l'esame in sede referente potrà essere concluso in tempi utili per la discussione in Assemblea, prevista a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessò che la legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

valutato che il disegno di legge all'esame con l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

sottolineato che i successivi articoli del disegno di legge in esame contengono i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee;

osservato che d'interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1:

direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;

direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi;

direttiva 2014/58/UE, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea;

direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

segnalato altresì che all'articolo 11, comma 1 è opportunamente prevista l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

si esprime in senso favorevole.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1577**

Art. 1.

1.500/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.500/2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «agli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e comunque assicurando la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi.».

1.500/3

CAMPANELLA

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.500/4

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.500/5

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».

1.500/6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi ed edifici nei quali vengono esercitate pubbliche funzioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche attraverso la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

1.500/78PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c), dopo la parola: "garantire" inserire le seguenti: ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," e dopo le parole: "banda larga" inserire le seguenti: "e ultralarga".

1.500/7

TORRISI, MARINELLO

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

1.500/8

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».

1.500/9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i), con la seguente:

«*i*) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

1.500/10PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*i-bis*) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-ter) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.500/11

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente:

''*i-bis*). anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti'';

b) sopprimere le parole da ''Conseguentemente'' fino alla fine».

1.500/12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 1.500, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

1.500/13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma n. 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

1.500/14

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

1.500/15

MARGIOTTA

All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: ''2. Il rilascio di atti, certificati, e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto''».

1.500/16

PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis). I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.500/17

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/18

CERONI, PERRONE

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/19

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

1.500/20

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei

tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.500/21

CAMPANELLA

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 3.

1.500/22

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controllo degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

1.500/23

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;».

1.500/24

GIBIINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

''2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto.''.».

1.500/25

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.500/26

RUSSO

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

1.500/27

PERRONE

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

1.500/28

BONFRISCO

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo

sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ‘impresa.gov’ che assume la denominazione di ‘impresainungiorno’»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

”d-bis) ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall’articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l’interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP”.

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall’accredito di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

Conseguentemente, sostituire l’alinea con la seguente: «Sostituire l’articolo con i seguenti:».

1.500/29

SOLLO

All’emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:

«Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

”b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l’utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall’ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e

rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”».

1.500/30

DE POLI

All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

”b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”».

1.500/31

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

”b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri

a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”».

1.500/32

MILO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

”b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”».

1.500/33

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

”b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e

della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicurino l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».

1.500/34

DE POLI

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicurino l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».

1.500/35

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».

1.500/36

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» la lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«b-bis) al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.500/37

BONFRISCO

All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione

di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alte riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpa-

mento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.500/39

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

1.500/40

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.500/41

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/42

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione;» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematica dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/43

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le se-

guenti: «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.500/44

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/45

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/46

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archivi azione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.500/47

TOMASELLI

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/48

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.500/49

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della

proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

1.500/50

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.500/51

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricula-

zione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.500/52

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.500/53

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato

ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.500/54

SOLLO

All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali».

1.500/55

CERONI, PERRONE

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/56

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/57

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola «utenza» sopprimere l'inciso «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola «conseguente» sopprimere le parole «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/58

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/59

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al Conseguentemente, dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.500/60

DE POLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».

1.500/61

SOLLO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza»

sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia.».

1.500/62

MILO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) dopo la parola: «utenza» sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia.».

1.500/63

DE POLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia.».

1.500/64

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolti dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative».

1.500/65

BRUNI, ZIZZA, PERRONE

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sostituire l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/66

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».

1.500/67

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «prevedere l'accorpamento».

1.500/68

GALIMBERTI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/69

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «anche me-

diante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/70

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, ROMANO, ZIN, BATTISTA, MERLONI

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento» con le seguenti: «mediante accorpamento».

1.500/71

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente», lettera b-bis), dopo le parole: «con conseguente introduzione», inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, nonché».

1.500/72

COCIANCICH

All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», nella parte conseguenziale, dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».

1.500/73

LO MORO

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/74

LO MORO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungete in fine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.500/75

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungere in fine, la seguente lettera:

«b-ter) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.500/76

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», aggiungere in fine, la seguente lettera:

«b-ter). Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

1.500/77

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

«b-ter) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

1.500PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*). – 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);

c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive"».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei

veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».

Art. 2.

2.500/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/2

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).

2.500/3

CERONI, PERRONE

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa”».

2.500/4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».

2.500/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.500/6

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».

2.500/7

BONFRISCO

All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:

''b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi''»;

b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) alla lettera f), dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)";

e-ter) dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

2.500/8

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

2.500/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).

2.500/10

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine onnicomprensivo stabilito dal decreto legisla-

tivo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

2.500/11

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«*c-bis*) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente».

2.500/12

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«*c-bis*) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

2.500/13

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.500/14PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione» inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la».

2.500/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera b), capoverso «c-ter)», aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».

2.500/16

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla lettera f) sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse In sede di conferenza"».

2.500/17

BRUNO

All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».

2.500/18

LO MORO

All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».

2.500/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».

2.500/20

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».

2.500/21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/22

GIROTTI, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).

2.500/23

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire le parole: «del divieto per» con le seguenti: «della facoltà alle».

2.500/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire la parola: «divieto» con la seguente: «obbligo».

2.500/25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 2.500, lettera d) sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».

2.500/26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.500/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) sostituire la lettera g con la seguente:

''g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio''».

2.500/28

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: ''meccanismi per la'' inserire la seguente: ''necessaria'';

2) dopo le parole: ''pubblica incolumità'' aggiungere le seguenti: '' , anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate''».

2.500/29

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

2.500/30

BRUNO

All'emendamento 2.500, lettera e), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».

2.500/31

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, alla lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

2.500/32

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.500, lettera e), numero 2 aggiungere, in fine, le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.500/33

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis): alla lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

2.500PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»:

c) *alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente:* «revisione», e le parole «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) *dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) *alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «meccanismi per la composizione» *con le seguenti:* «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».

2.501/1

SOLLO, SAGGESE

Al emendamento 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

2.501PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 3.**3.500/1**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), e alla lettera b) sopprimere il numero 1).

3.500/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali»

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il numero 1).

3.500/3

LO MORO

All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa deliberà del Consiglio dei ministri».

3.500PAGLIARI, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :*

1) *nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le seguenti: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;*

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».*

Art. 4.**4.500/1**

CANDIANI, BISINELLA

All'emendamento 3.500, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, premettere il seguente comma:

''01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse''».

4.500/2

CERONI, PERRONE

All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) sopprimere la parola ''precisa''»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', fatte salve le discipline del settore''».*

4.500/3

LO MORO

All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.500/4

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».

4.500/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».

4.500PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;

b) dopo le parole: «n. 241,» inserire le seguenti: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa.».

4.501/1

SOLLO, SAGGESE

All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

4.501PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 5.**5.500/1**

LO MORO

All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

”3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o men-

daci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo''».

5.500/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 5.500, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

5.500/3

BONFRISCO

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 4).

5.500/4

BRUNO

Al capoverso «Art. 5» apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comun-

que tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente'';

b) al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole: ''diciotto mesi'' con le seguenti: ''un anno''».

5.500/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 6-bis», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/6

GALIMBERTI

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-bis», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/7

FABBRI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».

5.500/8

GALIMBERTI

All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/9

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/10

FABBRI

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».

5.500/11

CERONI, PERRONE

All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

''a-bis) sopprimere la parola: ''precisa'';

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

''b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', fatte salve le discipline del settore''».

5.500/12

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: ''la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di ini-

zio di attività” sono inserite le seguenti: ”si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto”».

5.500/13

GIBIINO

All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: ”In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;”».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.500/14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «il comma 2 è abrogato».

5.500/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi

precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria'».

5.500/16

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), 1), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.500/19PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «dal cittadino».

5.500/17

BRUNO

All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: ''2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati''».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e modulazione delle sanzioni».

5.500/18

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5», sopprimere il comma 2.

5.500PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

2. L’articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

Art. 6.

6.500/1

RICCHIUTI, LO MORO

All’emendamento 6.500, all’alinea, premettere le seguenti parole:

«Al comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

”b-bis). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale”».

6.500

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque

adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 7.

7.501/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia.».

7.501/2

SIMEONI

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti. «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».

7.501/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero di implementazione delle procedure informatiche.».

7.501/4

TORRISI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.501/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «e riduzione degli organi», inserire le seguenti: «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».

7.501/6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.501/7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.501/8

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta.».

7.501/9

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole comprese tra: «razionalizzazione» e: «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie.».

7.501/10

BRUNI

All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e anti-incendi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschive alloro spegnimento».

7.501/12

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/13

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del

fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/14

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.501/15

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

Al capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,».

7.501/16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».

7.501/17

BISINELLA, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.501/18

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle compe-

tenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.501/19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.501/20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.501/21

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.501/22

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.501/23

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,
Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» *fino alle parole:* «altre forze di polizia,» *con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.501/25

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» *fino a:* «altre forze di polizia» *a con le seguenti:* «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/27

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.501/28

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto – Guardia Costiera,».

7.501/29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità

e dell'unitarietà» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».

7.501/30

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.501/31

ORELLANA

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/32

ORELLANA

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente», sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei Corpi forestali Regionali e».

7.501/33

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/34

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.501/35

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.501/36

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento

del medesimo nelle altre Forze di polizia», *con le seguenti*: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.501/37

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo foresta le dello Stato», *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.501/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», *fino alle parole*: «alla garanzia degli attuali», *con le seguenti*: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.501/39

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», *fino alla fine della lettera*.

7.501/40

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,».

7.501/41

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia.».

7.501/42

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.».

7.501/43

FATTORI, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali.».

7.501/44

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO

All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato ed» sopprimere la parola: «eventuale.».

7.501/45

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene

alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.501/46

FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "del territorio e del mare" inserire le seguenti: "di protezione civile";

b) sostituire le parole da: "con conseguente riordino" fino alle parole: "nelle altre Forze di polizia" con le seguenti: "mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.501/47

PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».

7.501/48

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/49

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,
Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.501/50

FAVERO, RUTA

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei corpi forestali regionali e dei corpi di polizia provinciale».

7.501/51

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

7.501/52

FAVERO, RUTA

All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».

7.501/53

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» inserire le seguenti: «dei Corpi Forestali Regionali e».

7.501/54

PEZZOPANE

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia.».

7.501/55

Elena FERRARA

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/56

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.501/57

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, Gianluca ROSSI

All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» inserire le seguenti: «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del

1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».

7.501/58

CERONI, PERRONE

All'emendamento 7.501, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.501/59

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.501/60

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parame-trandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.501/61

CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 7.501, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di

calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.501/62

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

''d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta''».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.501/63

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: '', tutela e valorizzazione dell'ambiente'', sono aggiunte le seguenti: '', polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;''».

7.501/64

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ''per gli aspetti di competenza'', sono aggiunte le seguenti: '', incluse le connesse attività di polizia locale;''».

7.501/65

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica»;».

7.501PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

7.502/1

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con le seguenti: «, definizione e valutazione».

7.502/2

DI GIORGI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».

7.502/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)», numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».

7.502/4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 7.502, capoverso b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».

7.502/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 7.502, alla lettera b) numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.502/6

GALIMBERTI

All'emendamento 7.502, alla lettera b), punto 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente.».

7.502/7

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».

7.502/8

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) gli uffici ministeriali da sopprimere in quanto le relative funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti».

7.502PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire

che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

7.503/1

PADUA

All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» con le seguenti: «eventuale riduzione del numero».

7.503/2

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostituire le parole: "alla popolazione residente" con le seguenti: "alla distribuzione territoriale della popolazione residente"».

7.503/3

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "all'estensione" inserire le seguenti: "e alla morfologia"».

7.503/4

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo la parola: "contatto", sopprimere la parola: "unico"».

7.503/5

BRUNO

All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguente:

«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "ufficio territoriale dello Stato" con le seguenti: "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato"».

7.503/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) sopprimere le parole comprese tra: "trasformazione della Prefettura" e "competenze esercitate"».

7.503PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «riduzione del numero,» *inserire le seguenti:* «tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;

2) *dopo le parole:* «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *inserire le seguenti:* «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».

7.112 (testo 2)

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali di Coni servizi spa».

7.500/1

SOLLO, SAGGESE

All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

7.500PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 8.**8.0.100/84**

BONFRISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

- a) sopprimere la lettera a);*
- b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del. relativo

tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati,»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

e) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

8.0.100/85

BONFRISCO

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del

decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

8.0.100/86

MUCCHETTI, MARINELLO

All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti: «Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;

sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

sopprimere la lettera d);

*sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella *governance* camerale»;*

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio. La gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

f-ter) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

f-quater) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

8.0.100/87

BELLOT, BISINELLA

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».

8.0.100/88

LO MORO, RICCHIUTI, SAGGESE

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «registro delle imprese», *inserire le seguenti:* «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».

8.0.100/89

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».

8.0.100/90

ORRÙ

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni regionali» aggiungere le seguenti: «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».

8.0.100/93PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle giunte» inserire le seguenti: «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».

8.0.100/91

ORRÙ

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».

8.0.100/92

ORRÙ

All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».

8.0.100PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza,

eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Art. 10.**10.502/1**

TORRISI

All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con i seguenti:

«1) dopo le parole: "economici nazionali" inserire le seguenti: "delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle scuole statali di ogni ordine e grado";

1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

10.502/2

BRUNO

All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», inserire le seguenti: «, nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».

10.502/3

BRUNO

All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;*

b) *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/4

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, AMATI, FASIOLO, Elena FERRARA

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

Conseguentemente, al comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «unificati e coordinati» inserire le seguenti: «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» e dopo la parola: «reclutamento» inserire le seguenti: «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «numeri 1), 2) e 3)» inserire le seguenti: «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera a)»f1;'';

d) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» inserire il seguente periodo: «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m), dopo le parole: «ove necessario» inserire le parole: «con esclusione dei dirigenti scolastici» e sostituire le parole: «ruolo unico» con le seguenti: «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

10.502/5

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

10.502/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;"».

10.502/7

BRUNO

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sostituire le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;" con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/8

BRUNI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali"».

10.502/9

BRUNO

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

10.502/10

PERRONE

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "i cui componenti" inserire le seguenti: ", di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,"».

10.502/11

PERRONE

All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo le parole: "eliminazione della distinzione" aggiungere la seguente: "giuridica"».

10.502/12

BRUNO

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del molo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;"».

10.502/13

TORRISI

All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

10.502PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «economici nazionali» *inserire le seguenti:*«, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;

2) *sostituire le parole da:* «o di mancata conferma» *fino a:* «e della mancata conferma» *con le seguenti:* «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca;».

10.503/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO, ZIN

*All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», fino
a: «sanitaria,» con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».*

10.503/2

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) sostituire le parole: "amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"».

10.503/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.503, alla lettera a) sostituire le parole: «le seguenti: », professionale e tecnica» con le seguenti: «la seguente: "e professionale"».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

10.503/4

BRUNO

All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire le parole: "della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata

ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014''».

10.503/5

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 10.503, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

10.503

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;*

b) *sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «,veterinaria e sanitaria».*

10.504/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino a: «267;» con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».

10.504/2

PERRONE

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

”3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell’ente locale, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico coordinamento dell’attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l’ente è parte) e di controllo della legalità dell’azione amministrativa e istituzione all’interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l’affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all’affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell’indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell’amministrazione, fermo restando l’obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell’anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l’acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell’anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’esercizio delle sue funzioni; per gli

iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico''».

10.504/3

FAZZONE, AMORUSO

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti

locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico";».

10.504/4

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», sostituire le parole da: «aggiungere» fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».

10.504/5

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

All'emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell'ente, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti pro-

fessionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

10.504/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.504/7

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

''4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel molo dei dirigenti locali di cui al n. 3 in apposito profilo dei dirigenti apicali e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri moli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; per gli enti locali obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dai dirigenti iscritti al molo in possesso del relativo profilo; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti; nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata''».

10.504/8

RUTA

All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/9

CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-quater, lett. d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».

10.504/10

TORRISI

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d) della legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/11

BERNINI

All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole; «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

10.504/12

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due

mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».

10.504/13

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei processi di mobilità". Resta fermo l'ultimo capoverso: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"».

10.504/14

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».

10.504/15

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

10.504PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

10.61 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *m)* dalla normativa vigente in materia. A tale ruolo corrisponde una distinta area negoziale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.505/1LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO, ZIN

All'emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».

10.505/2

BRUNO

All'emendamento 10.505, all'alinea, dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna"».

10.505/3

MARINELLO, TORRISI

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/4

CERONI

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

10.505/5

BRUNI, BRUNO

All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».

10.505/6

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali

nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.505/7

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».

10.505/8

CERONI, PERRONE

All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».

10.505/9

LO MORO

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:

''3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,

con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico''».

10.505/10

SANTINI

All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:

''3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico''».

10.505

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con

procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».

10.506/1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» con le seguenti: «fino a: ''ove richiesto''».

10.506/2

CERONI, PERRONE

All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: '' , previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».

10.506/3

BISINELLA, CANDIANI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: '' , previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».

10.506

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.

10.507/1

LANIECE, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO, ZIN

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera e)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere le lettere e) e m)».

10.507/2

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole da: "possibilità di conferire" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; pre-selezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;"».

10.507/3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».

10.507/4

CERONI, PERRONE

All'emendamento 10.507, aggiungere in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.507PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla letterab)».

10.508/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».

10.508/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e

locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

10.508

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

10.509/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine.

10.509/2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

10.509/3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» fino alla fine.

10.509/4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».

10.509/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».

10.509PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

10.510/1

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.510/2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».

10.510/3

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 10.510, alla lettera l) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa.».

10.510/4

PERRONE

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale.».

10.510/5

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» inserire le seguenti: «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento.».

10.510/6

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».

10.510

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale»

con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

10.500/1

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».

10.500PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

10.235 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza».

Art. 11.**11.0.5 (testo 2)**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Promozione del ricambio generazionale nel settore pubblico)*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda, fermo restando la corresponsione all'INPS dell'integrazione contributiva da parte delle amministrazioni interessate. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni per l'attuazione di questo articolo devono trovare copertura esclusivamente con i risparmi derivanti dalla riduzione di orario».

Art. 12.**12.501/1**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».

12.501PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».

12.500/1

SOLLO, SAGGESE

All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

12.500PAGLIARI, *relatore*

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Art. 13.**13.500/1**

BRUNO

All'emendamento 12.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.500/2

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire la lettera a), con la seguente:

''a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 50 per cento dei posti messi a concorso''».

13.500/3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo le parole: ''nei concorsi pubblici'' inserire le seguenti: '', ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,''».

13.500/4

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

''a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;''».

13.500/5

BISINELLA, CANDIANI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire la lettera d), con la seguente:

”d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa”».

13.500/6

CERONI, PERRONE

All’emendamento 13.500, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire la lettera d), con la seguente:

”d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa”».

13.500/7

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All’emendamento 13.500, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera b), sostituire le parole: ”; riduzione dei termini di validità delle graduatorie” con le seguenti: ”, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie”».

13.500/8

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *b*), capoverso *e*-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera *c*), capoverso *g*-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) alla lettera *c*), sostituire il capoverso *g*-quinqües) con il seguente: «*g*-quinqües) razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

13.500/9

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvale, prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/10

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la affettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

13.500/11

FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

13.500/12

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

13.500/13

MARAN

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

13.500/14

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti;

''f-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;''».

13.500/15

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, ICHINO, LAI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, VATTUONE

All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

''a-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;''».

13.500/16

LANIECE, CALEO, MARINELLO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, ARRIGONI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, MORONESE

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-bis.1. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali

previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

13.500/17

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).

13.500/18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine.

13.500/19

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».

13.500/20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».

13.500/21

Giovanni MAURO

All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), dopo le parole: «temporali definiti.», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nel ruolo

unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».

13.500/22

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-quinquies.1) riconoscimento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, del potere di emanare norme in materia di lavoro del proprio personale, compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego».

13.500/23

BISINELLA, CANDIANI

Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:

«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.500/24

SACCONI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:

«g-quinquies.1) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi

dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».

13.500/25

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato».

13.500/26

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 13.500, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies.1) per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

13.500/27

CERONI, PERRONE

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con

riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

13.500/28

SACCONI, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

13.500/29

GRANAIOLA, PIGNEDOLI

All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."».

13.500PAGLIARI, *relatore*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell’attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;*

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;*

g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare;

g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale;

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

Art. 14.**14.500/16**

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere a lettera a);*
 - b) alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche»;*
 - c) alla lettera l), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;*
 - d) alla lettera l) numero 3) sopprimere la parola: «anche».*
-

14.500/1

COLLINA

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di riferimento» inserire le seguenti: «, nonché alla quotazione in borsa».

14.500/2

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».

14.500/3

ENDRIZZI, PUGLIA

All'emendamento 14.500, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica,».

14.500/4

BRUNO

All'emendamento 14.500, al capoverso «Art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di business intelligence e dei fabbisogni e costi standard; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

c) sostituire la lettera i) con la seguente:

«*i*) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.500/5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 14.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».

14.500/6

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

14.500/7

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari»;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) attuazione dell'articolo 151 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari».

14.500/8

ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA

All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera *p*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della norma-

tiva in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazione parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

14.500/9

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di filiera";

2) alla lettera f) sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";

3) alla lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

14.500/10

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).

14.500/11

PERRONE

All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14», al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.500/12

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».

14.500/13

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 1) premettere il seguente:

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

14.500/14

ENDRIZZI, PUGLIA

All'emendamento 14.500, lettera l), n. 2), dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».

14.500/15

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis). Per le società che gestiscono servizi pubblici

d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in *house*, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».

14.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e de-

gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

Art. 15.**15.500/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.».

15.500/2

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore.».

15.500/3

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

''0a) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro 112015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in *house*, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;''

b) alla lettera a), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare secondo principi e criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

c) dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui que-

ste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

15.500/4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».

15.500/5

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/6

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).

15.500/7

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.500/8

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/9

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».

15.500/10

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internazionalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.500/11

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».

15.500/12

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere le parole da: "della disciplina generale" fino a "compresa la definizione".

b) dopo le parole: "o esclusivi," aggiungere le seguenti: "per l'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"».

15.500/13

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.500/14

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.500/15

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.500/16

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.500/17

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinando l'eventuale proroga delle concessioni in essere alla perdita del controllo pubblico».

15.500/18

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.500/19

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, validi su tutto il territorio nazionale, che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.500/20

PICCOLI, MAZZONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».

15.500/21

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, la lettera f), è soppressa.

15.500/22

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.500/23

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/24

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).

15.500/25

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

15.500/26

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 15.500, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.500/27

BERTOROTTA, CRIMI, PUGLIA

All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

15.500/28

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BIGNAMI

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

15.500/29

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

15.500/30

CERONI

All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).

15.500/31

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.500/32

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.500/33

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

15.500/34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.500/35

BISINELLA, CANDIANI

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.500/36

BRUNO

All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzare con la disciplina generale, anche mediante abrogazione, le disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali e relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

15.500/37

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

”Art. 15-bis.

(Norma transitoria)

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma

611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori»».

15.500/38

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO

All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

»Art. 15-bis.

(Norma transitoria)

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti»».

15.500

PAGLIARI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconfiribilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**185^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
CASSON

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(548) CALIENDO ed altri. – *Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

(1056) LUMIA ed altri. – *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

(1202) Erika STEFANI. – *Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 548 e 630, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1056, 1202, 1292 e 1738 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 dicembre 2013.

Il relatore CUCCA (PD) illustra il disegno di legge n. 1738, di iniziativa del Governo, volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1 individua il contenuto della delega – della durata di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure – ridenominate «giudici onorari di pace» – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si prevede inoltre un'analogha operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari» all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario – a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie giuridiche –, l'attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre si prevede la ridefinizione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto «ufficio del processo») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a 65 anni per il collocamento a riposo

(con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello *ex* articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 3 stabilisce il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

L'articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla complessità della materia trattata e dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), avvicinandosi il termine della scadenza dell'ennesima proroga del termine di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, chiede al relatore se non sia il caso di far convergere il contenuto del disegno di legge governativo in un unico testo ed evitare così il ricorso alla delega che, per contro, allungherebbe molto i tempi di approvazione della riforma.

Il relatore CUCCA (*PD*), prendendo atto delle osservazioni del senatore Caliendo, ritiene, tuttavia, che la complessità delle problematiche in esame sia tale che sembra opportuno assumere come testo base il disegno di legge governativo testé illustrato, in quanto non si può prescindere dal

ricorso alla delega legislativa in una materia tecnica e articolata come quella in esame.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non è d'accordo, in quanto ritiene che gli altri disegni di legge, già all'ordine del giorno della Commissione, e in particolare il disegno di legge n. 548, a sua prima firma, non differiscono in modo sostanziale dalla proposta governativa, salvo che per la delega che non è ivi prevista.

Il relatore CUCCA (*PD*) dà quindi conto dei disegni di legge nn. 1056, 1202 e 1292 che, insieme al disegno di legge n. 1738, risultano, infine congiunti ai disegni di legge nn. 548 e 630.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), replicando alle osservazioni del senatore Caliendo, rileva che, pur essendo quanto mai urgente, una legislazione organica nella materia *de qua*, non si può non ammettere che la tecnicità e la complessità della materia stessa richiedono il ricorso alla via della delegazione legislativa. Cionondimeno i tempi non dovranno essere eccessivamente lunghi.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha ulteriormente ribadito la propria contrarietà all'utilizzo della delega legislativa per la riforma della magistratura onoraria, interviene il senatore LUMIA (*PD*), il quale conviene sull'opportunità di evitare un'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Tuttavia, trattandosi di materia organicamente complessa, egli ritiene che il Parlamento possa approvare il disegno di legge di delegazione riducendo, però, in modo significativo i tempi per l'esercizio delle delega rispetto al limite di due anni stabilito dal disegno di legge n. 1738.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro COSTA ribadisce che il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali è stato trasmesso dal Ministero della giustizia al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, affinché ne sia autorizzata la presentazione ai competenti uffici parlamentari e, dunque, alla Commissione giustizia del Senato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al rappresentante del Governo se un simile ritardo nella presentazione dell'emendamento in questione non sia da attribuire a probabili contrasti interni al Governo. Peraltro, ritiene incomprensibile che non sia ancora disponibile un testo scritto.

Il senatore CASSON (*PD*) considera molto grave che il preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali sia stato veicolato ai mezzi di stampa ancor prima di essere trasmesso ai competenti uffici parlamentari, nonché ai componenti della Commissione. Peraltro ricorda che l'emendamento in questione modificherebbe il contenuto del precedente emendamento governativo 7.10000, attualmente all'esame della Commissione stessa. Non vi è chi non veda come non si possa procedere, in questa sede, all'esame del complesso degli emendamenti se il Governo non fa chiarezza sulle proprie effettive intenzioni di presentare il nuovo emendamento sul «falso in bilancio» in Commissione ovvero direttamente in Assemblea.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del proprio Gruppo, ribadisce che la Commissione resta la sede propria e competente per la presentazione del preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali. Invita quindi il rappresentante del Governo e gli uffici competenti del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento affinché si proceda quanto prima alla presentazione in Commissione del testo ufficiale della proposta emendativa richiamata. Nel merito, ritiene comunque che la pena per il reato di falso in bilancio debba restare quella già prevista dall'emendamento governativo 7.10000, ovvero la reclusione da due a sei anni. Per altro verso, osserva che è compito della Commissione proseguire l'esame e la votazione degli emendamenti già presentati che non riguardino la materia delle false comunicazioni sociali.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva che è particolarmente grave che il richiamato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali sia stato diffuso agli organi di stampa, laddove la Commissione giustizia è ancora in attesa della presentazione del testo ufficiale. Osserva inoltre che si tratta dell'ennesimo emendamento che il Governo

presenta al provvedimento in titolo, probabilmente per rinviare una volta di più l'approvazione del testo da parte della Commissione e la relativa calendarizzazione da parte dell'Assemblea del Senato.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), da un lato, osserva che la propaganda del contrasto al fenomeno della corruzione spesso è controproducente; dall'altro propone di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo fino a quando il Governo non presenterà l'emendamento sulle false comunicazioni sociali.

Il presidente PALMA rileva, anche alla luce del dibattito in Commissione, che è mortificante per il Parlamento, e, in particolare, per la Commissione giustizia del Senato, che la nuova proposta emendativa del Governo sulle false comunicazioni sociali, ripetutamente preannunciata, sia stata veicolata alla stampa e non già alla Commissione giustizia. Tale circostanza denota l'assoluta mancanza di rispetto nei riguardi del Parlamento che, in ultima analisi, è composto dai rappresentanti del popolo. In questo quadro ritiene di dover posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti del Relatore 1.2000 e 1.3000, già fissato per domani alle ore 14, a lunedì 9 marzo, alle ore 21.

Si riprende quindi con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 3.

Il presidente PALMA chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento 3.1. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.1000, 3.1001, 3.0.1000, nonché sui subemendamenti 3.0.10000/1, 3.0.10000/2, 3.0.10000/3, 3.0.10000/4, 3.0.10000/5, 3.0.10000/6 e 3.0.10000/7. Il parere è invece favorevole sull'emendamento del Governo 3.0.10000. Ritira quindi l'emendamento a propria firma 3.0.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.0.10001.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente PALMA dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.10000/1, 3.0.10000/2, 3.0.10000/3, 3.0.10000/4, 3.0.10000/5, 3.0.10000/6, 3.0.10000/7 e 3.0.10000, in materia di associazione di tipo mafioso.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 del testo unificato adottato dalla Commissione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), primo firmatario dell'emendamento suddetto. Osserva che il richiamato articolo 3 del testo unificato propone l'inserimento dell'articolo 322-*quater* nel codice penale, in materia di riparazione pecuniaria per i reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, la norma del testo unificato non specifica se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abbia indebitamente ricevuto una somma di denaro debba restituire tale somma *sic et simpliciter* all'amministrazione di appartenenza, ovvero a tal fine debba tenersi conto delle restituzioni o dell'eventuale risarcimento del danno già intervenuti. Da questo punto di vista la disposizione del testo unificato è equivoca, di difficile applicazione e di incerta portata.

Il PRESIDENTE osserva che la disposizione di cui all'articolo 3 del testo unificato riguarda la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato di pubblico servizio. Si tratta dunque di un istituto diverso da quello del risarcimento del danno di cui all'articolo 1120 del codice civile. Forse sarebbe opportuno specificare nella norma predetta che l'incaricato di pubblico servizio o il pubblico ufficiale è sempre tenuto al pagamento di una somma di denaro – da determinarsi fra un limite minimo e un massimo e non rapportata a quanto indebitamente ricevuto – a titolo di riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), condividendo le perplessità manifestate dal presidente Palma, aggiunge che la disposizione del richiamato articolo 3 del testo unificato presenta inesattezze anche dal punto di vista della redazione tecnica. Rileva infatti che la riparazione pecuniaria è un istituto proprio dell'ordinamento civilistico.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva che bisogna specificare il titolo della riparazione pecuniaria.

Il presidente PALMA fa presente che l'articolo 12 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) prevede che, in caso di diffamazione a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione, che è determinata in relazione alla gravità dell'offesa.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) richiama, a sua volta, l'attenzione sui problemi sottesi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo unificato, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento degli stessi.

Dopo un'ulteriore breve osservazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) ritiene di dover fornire qualche risposta ai problemi emersi e sollevati nel corso del dibattito. Dopo aver precisato che l'articolo 3 del testo unificato ripropone una di-

sposizione già prevista dal disegno di legge n. 19, osserva che, in linea di principio, non sussistono problemi di incostituzionalità con riferimento al tipo e all'entità delle sanzioni previste per determinanti tipi di reato. In tal senso, la Corte costituzionale, secondo un orientamento costante, ha sempre riservato al legislatore una sfera di discrezionalità, fermo restando il principio di ragionevolezza. La riparazione pecuniaria in esame ha una funzione multipla in quanto, oltre a rispondere ad una finalità punitiva dal punto di vista sociale, è volta anche a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione in coerenza con i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto ogni pubblico ufficiale impegna, con il proprio operato, l'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Da questo punto di vista non si pongono problemi di sovrapposizione tra riparazione pecuniaria e risarcimento del danno, tanto più che l'ordinamento già prevede disposizioni che richiamano i due istituti (ad esempio, il richiamato articolo 12 della legge sulla stampa). Quanto al fatto che la riparazione pecuniaria consista in una sanzione fissa, in realtà l'entità della sanzione stessa è relativizzata secondo il criterio di proporzionalità in relazione appunto all'entità dell'importo indebitamente percepito.

Il presidente PALMA rimette alla valutazione del relatore l'opportunità di adottare una nuova formulazione dell'articolo 3 al fine di specificare che l'importo da pagare, a titolo di riparazione pecuniaria, venga determinato dal giudice tenendo conto dell'ammontare della somma indebitamente ricevuta e della gravità dell'offesa. In tal modo sarebbe attribuito al giudice un più ampio margine di apprezzamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime l'avviso che occorra mantenere inalterata l'attuale formulazione dell'articolo 3 del testo unificato, in quanto si eviterebbe con certezza il conseguimento di vantaggi economici da parte di chi venga condannato per reati contro la pubblica amministrazione di particolare gravità.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Lo Giudice, propone di inasprire ulteriormente la disposizione prevedendo una somma pari al doppio di quanto indebitamente ricevuto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.2, volto a precisare che le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 322-*quater* – così come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato – si debbano applicare a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato. Interviene sul punto il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) esprimendo il proprio voto contrario ritenendo inutile tale specificazione qualora la restituzione della

somma indebitamente ricevuta venisse qualificata a titolo di pena accessoria, mentre il senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto favorevole ritenendo opportuna tale precisazione a fini di chiarezza.

Il RELATORE sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 3 impone al giudice di disporre il pagamento della somma dovuta con la sentenza di condanna, fermo restando che la sua esecutività sarà comunque subordinata all'irrevocabilità della medesima ai sensi dell'articolo 650 del codice di procedura penale. Aggiunge – sotto un diverso profilo – che la disposizione in oggetto può comportare problemi sotto il profilo probatorio qualora non sia possibile quantificare con certezza l'ammontare della somma indebitamente percepita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3, fatti propri dal senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*).

Dopo che il senatore SUSTA (*PD*) ha ritirato il proprio emendamento 3.4, interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annunciando il voto contrario sull'emendamento 3.1000, volto ad inasprire la sanzione pecuniaria di cui all'art. 3, comminata a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria, nella misura non inferiore al doppio dell'ammontare della somma indebitamente ricevuta. Rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento renderebbe più difficile l'accertamento dei fatti in quanto il reo sarebbe incentivato a non riconoscere l'addebito.

Dopo che il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, ha annunciato il proprio voto di astensione, l'emendamento 3.1000 è posto ai voti e respinto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento a propria firma 3.1001, volto a prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, come pene accessorie, in caso di condanne per alcune specifiche fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione. Aggiunge che il contenuto dell'emendamento in oggetto dovrebbe muoversi nella stessa linea politica asseritamente fatta propria dall'Esecutivo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede il ritiro dell'emendamento ribadendo la sua contrarietà alla previsione di misure sanzionatorie di carattere perpetuo che, oltre a porre seri problemi di costituzionalità con riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, rischiano di recare pregiudizio all'attività economica ed amministrativa.

Il senatore LUMIA (*PD*) precisa che per i reati di corruzione è già prevista, nei casi più gravi, la pena accessoria dell'interdizione perpetua

dai pubblici uffici; l'emendamento è quindi volto esclusivamente ad inasprire le pene.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), accogliendo le proposte avanzate dal Presidente e dal senatore Caliendo, riformula l'emendamento 3.1001 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1001 (testo 2), previo parere contrario di RELATORE e rappresentante del GOVERNO.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.0.1000, volto ad allungare i termini di prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, facendone cessare la decorrenza a partire dalla sentenza di condanna di primo grado.

Il presidente PALMA, pur rammentando che sulla base delle intese intercorse tra i presidenti delle Camere, il tema della prescrizione dovrebbe essere oggetto di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, ritiene che non sussistano i presupposti regolamentari per ritenere improponibile l'emendamento in questione, trattandosi di materia strettamente collegata con le proposte emendative volte ad innalzare la cornice edittale massima prevista per le fattispecie delittuose contro la pubblica amministrazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario, rileva che la proposta emendativa, oltre a rendere di fatto imprescrittibile la maggioranza dei reati contro la pubblica amministrazione, non avrebbe alcun effetto deterrente in quanto per tali fattispecie la prescrizione si verifica solo in rarissime circostanze.

Il vice ministro COSTA osserva che il tema della prescrizione è al centro dell'azione politica dell'Esecutivo e che esso è in fase di trattazione presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento. Rammenta che a seguito dell'approvazione della legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «*ex Cirielli*») si è registrato un innalzamento del numero di reati prescritti, la maggior parte dei quali, peraltro, durante la fase delle indagini preliminari. L'obiettivo del Governo è quindi di aumentare i termini di prescrizione senza per questo incorrere nel rischio di allungare indefinitamente i tempi del processo.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), preannunciando il proprio voto di astensione, rileva che la proposta emendativa in oggetto si pone in contrasto, oltre che con la *ratio* dell'istituto della prescrizione, con l'esigenza costituzionalmente garantita dall'art. 111 di assicurare una ragionevole durata dei processi.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) precisa che l'allungamento dei termini di prescrizione è volta ad evitare l'estinzione di migliaia di processi all'anno.

Il senatore LUMIA (*PD*) precisa, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che il proprio voto contrario all'emendamento in questione si giustifica alla luce della posizione, più volte espressa dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, volta ad individuare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di evitare che i reati possano incorrere nella prescrizione e il rischio di un allungamento indefinito dei tempi del processo.

L'emendamento 3.0.1000, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868**

Art. 3.

3.1001 (testo 2)

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**116^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 9,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01467, a firma del senatore Cotti ed altri e relativa allo stato del poligono militare di capo Frasca in Sardegna, precisando, innanzitutto, che lo scorso 8 gennaio è stato sottoscritto un accordo per l'avvio del tavolo di confronto istituzionale tra il Ministero della difesa e la regione Sardegna, volto a valutare, in coerenza con le linee programmatiche del Dicastero e con le risoluzioni parlamentari e consiliari, la percorribilità dell'avvio del processo di graduale dismissione di parte dei poligoni e l'individuazione di misure di riequilibrio e di armonizzazione, in termini di riduzione quantitativa e qualitativa dell'incidenza della realtà militare. Si tratta tuttavia di un percorso complesso, che investe differenti profili con approfondimenti e valutazioni di ampia portata.

Un primo risultato positivo dell'avvio di questo dialogo concreto è comunque l'esito della riunione del 9 gennaio scorso del Comitato misto paritetico che si è espresso favorevolmente sull'attività addestrativa programmata per il primo semestre 2015. Tale attività è stata rivisitata e armonizzata per consentire una maggiore fruibilità del territorio durante la stagione turistica estiva mediante la sospensione delle esercitazioni a fuoco dal 1° giugno e fino al 30 settembre

Ciò premesso, conferma che gli incendi del settembre 2014 hanno interessato essenzialmente vegetazione secca e bassa e che non si sono mai verificati, in passato, episodi di simile magnitudine dovuti ad attività militari. Riguardo, poi, ai contenuti delle risposte fornite dal Governo tedesco all'interpellanza citata dall'interrogante, non si ravvisano inesattezze.

Per quanto concerne gli accordi tecnici rileva quindi che quello esistente tra i Ministeri della difesa italiano e tedesco, riguardante l'uso del poligono di Capo Frasca, è il *Technical Arrangement* dell'*Air Weapon Training Installation*, rinnovato dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica il 5 febbraio 2013. Il testo prevede che il co-utente tedesco contribuisca nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dalla Forza armata per il funzionamento di quasi tutti i settori della base di Decimomannu, incluso il poligono di Capo Frasca. Inoltre, proprio a seguito dell'evento e del carattere di eccezionalità dello stesso, le forze aeree tedesche hanno mostrato disponibilità a cofinanziare le predisposizioni atte a incrementare la protezione antincendio sul citato poligono. Infine, ancorché che per l'utilizzo dei poligoni non sia previsto il pagamento di una specifica quota di affitto, il Governo tedesco, nel 2013 (ultimo esercizio finanziario consolidato e disponibile), ha versato, complessivamente, poco più di 19 milioni di euro, con effetti benefici, diretti ed indiretti, sull'economia locale.

Relativamente, quindi, alla richiesta per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di spegnimento avanzata dalla Sardegna nei confronti della Difesa, rileva che non risulta formalizzata, ad oggi, alcuna richiesta di indennizzo a fronte dell'intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco.

Con riferimento, invece, al paventato rischio per le popolazioni e per il territorio in caso di incidenti ovvero di contaminazione derivanti dalle esercitazioni condotte nei poligoni militari sardi da forze aree militari straniere, rileva che la Difesa ha avviato, già dal 2005, una serie di attività finalizzate anche a controllare e censire il materiale utilizzato presso i poligoni, promuovendo l'istituzione di comitati per la tutela ambientale ed adottando specifici disciplinari.

Da ultimo, in ordine all'opportunità di inibire le attività militari e addestrative nei poligoni militari che insistono su aree naturali rilevanti, precisa che la Difesa non si è mai sottratta alla disponibilità di incontri specifici con le competenti Autorità regionali, per definire appositi accordi o convenzioni al fine di minimizzare ogni possibile impatto per l'*habitat*. Nel caso, ad esempio, del poligono di Capo Teulada, la regione Sardegna ha infatti comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che è in fase avanzata la procedura di valutazione ambientale strategica per il piano di gestione del SIC «Capo Teulada», che, a sua volta, contiene le misure di conservazione previste dalla Direttiva 92/43/CEE del 1992, in materia di valutazione di incidenza ambientale. Inoltre, sono stati inseriti, nell'ultima versione del documento, due interventi volti a regolamentare e gestire le attività del poligono militare, nonché ad attivare un tavolo di consultazione tra il comune di Teulada e il poligono militare sulla gestione naturalistica del complesso.

Replica il senatore COTTI (*M5S*), lamentando innanzitutto la scarsa trasparenza in ordine alla certezza dell'aumentare del corrispettivo per l'utilizzo del poligono da parte di Forze armate straniere, a motivo dell'assenza di un contratto di locazione, nonché all'impiego dei relativi introiti economici che, a proprio avviso, non sono quasi mai stati utilizzati a favore della regione Sardegna o delle comunità locali.

In relazione, quindi, alla mancata formalizzazione della richiesta di indennizzo, osserva che quanto dichiarato dal rappresentante del Governo contrasterebbe con recenti notizie riportate dagli organi di stampa, riservandosi ulteriori approfondimenti sul punto.

Dopo aver precisato che incendi simili, ancorché di minore entità, si sarebbero verificati anche in passate occasioni, si dichiara insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone l'accento sulla particolare gravità dell'episodio occorso ad un'imbarcazione della Guardia costiera lo scorso 15 febbraio, assalita da scafisti armati durante lo svolgimento di operazioni di soccorso. Gli uomini della Guardia costiera, infatti, operano senza portare armi e in determinati contesti, come quello sopra citato, la loro sicurezza viene gravemente compromessa dalle lacune e dalle insufficienze della normativa che disciplina la loro attività.

Invita quindi il Governo a fornire adeguate risposte alla grave problematica, che peraltro troverebbero una sede idonea nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1157, recante la propria firma e concernente una profonda rivisitazione dei compiti e delle funzioni del Corpo.

Il presidente LATORRE, nel riconoscere la fondatezza di quanto rappresentato dal senatore Battista e nell'auspicare –del pari- l'adozione di misure idonee a tutelare la sicurezza degli operatori della Guardia costiera, si pone problematicamente sulla possibilità di affrontare la tematica specifica nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1157, stante la sua portata di carattere generale.

Il sottosegretario ALFANO fornisce assicurazioni in ordine alla volontà del Governo di garantire la massima tutela agli operatori della Guardia costiera, precisando che sottoporrà le risultanze dell'odierno dibattito tanto alla Difesa quanto, soprattutto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da cui la Guardia costiera è funzionalmente dipendente.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) domanda se sia possibile avere informazioni puntuali in ordine agli immobili della Difesa che saranno dismessi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto «Sblocca-Italia».

Con riferimento alle problematiche sottese alla dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa non più utile a fini istituzionali, il senatore SANTANGELO (M5S) ricorda che il tema costituisce l'oggetto di un recente atto di sindacato ispettivo presentato dalla propria parte politica e invita il rappresentante del Governo a tenerne conto.

Il sottosegretario ALFANO si riserva di approfondire la questione.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

117^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Introduce l'esame il relatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), rilevando che i fondamenti normativi alla base del disegno di legge si rinven- gono nella legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione italiana alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche europee, sostituendo la vecchia legge comunitaria annuale con due distinti atti normativi (da adottare sempre con cadenza annuale): la legge europea (che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo), e la legge di delegazione europea (che contiene le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'UE).

Procede quindi ad illustrare gli aspetti che potrebbero interessare le competenze della Commissione difesa, ponendo innanzitutto l'accento, tra le direttive di cui all'allegato B, richiamato dall'articolo 1, sull'atto 2014/28/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri sulla messa a disposizione sul mercato e sul controllo degli esplosivi per uso civile. La predetta direttiva, infatti, reca al suo interno importanti definizioni in relazioni agli esplosivi e detta, altresì, norme specifiche sul trasporto di munizioni, sulle deroghe per esigenze di pubblica sicurezza, e sull'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi;

Si sofferma quindi, sull'articolo 8 del disegno di legge, che fa riferimento all'attuazione della direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE (concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e che prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di non applicare le norme della direttiva con riferimento a quei progetti che riguardano la difesa o le risposte alle emergenze di protezione civile.

Infine, con riferimento ai prospetti delle procedure di infrazione riportati dalla relazione introduttiva, ordinati per materia e per amministrazione, rileva che non sembrano figurare procedure relative alla Difesa.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di relazione favorevole.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) domanda se vi siano specifici aspetti di interesse nella direttiva 2014/34/UE, relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il presidente LATORRE osserva che la direttiva citata dal senatore Orellana prenderebbe in considerazione misure di portata generale, che non investono, pertanto, direttamente le competenze della Difesa.

Il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) conferma quanto precisato dal Presidente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE pone infine in votazione lo schema di relazione favorevole proposto dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758**

La Commissione difesa,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delega-
zione europea 2014;

formula una relazione favorevole.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

360^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, rileva come sia necessario un ulteriore approfondimento sulle proposte 6.23 e 6.24, le quali hanno ottenuto giudizi diversi nonostante l'identità di testo. Verificata la natura degli obblighi dai quali le società oggetto dell'emendamento vengono esentate, non pare vi siano conseguenze finanziarie apprezzabili, posto che le società quotate devono rispettare regole assai rigide in tema di comunicazione e governo societario.

Il vice ministro MORANDO conviene sull'opportunità di dare un parere non ostativo su entrambi gli emendamenti.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo abbia maturato un orientamento in relazione alla proposta 9.0.3, di cui si è trattato nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce di aver svolto un'ulteriore verifica e di ritenere la proposta, nella sua attuale forma, onerosa, posto che consente l'utilizzo anche di lavoro subordinato in luogo di sole prestazioni volontarie nell'ambito del soccorso alpino e che il Club Alpino Italiano è attualmente inserito nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Non possono essere, dunque, esclusi effetti negativi sul bilancio.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 6.23 e di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9.0.3.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il vice ministro MORANDO dichiara di essere in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore. Riconosce che l'osservazione circa l'opportunità di una quantificazione del minor gettito derivante dall'abolizione dei dazi ha un proprio rilevante fondamento. Se, infatti, di solito si ritiene che i benefici derivanti dalla liberalizzazione siano di per sé in grado di compensare le minori entrate doganali, il caso specifico della Corea richiede, invece, un'analisi più approfondita, considerato il rilevante volume di scambi esistente con questo Paese. Dal momento che, tuttavia, l'accordo è stato già applicato a partire dal 2011, sono già oggi a disposizione alcuni dati sugli effetti dell'abolizione dei dazi doganali, che mette a disposizione dei senatori: la Commissione europea riferisce, in particolare, che il commercio bilaterale ha avuto un rilevantissimo sviluppo, con tassi di crescita addirittura superiori al 20 per cento. Deve ritenersi, dunque, provato che i benefici della deregolamentazione hanno, per entrambe le parti, superato gli introiti derivanti dalle tasse doganali.

Il PRESIDENTE ritiene, dunque, che la Commissione possa pervenire ad un parere non ostativo, eventualmente dando atto delle rassicurazioni fornite dal Governo quale presupposto dell'orientamento favorevole.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede, però, che il parere sia votato nella seduta pomeridiana di oggi, al fine di consentire ai componenti la Commissione di esaminare i dati forniti.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di porre ai voti uno schema di parere nella seduta pomeridiana di oggi della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(344) DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

(359) RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

(1009) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) Magda Angela ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

(Parere alla 12^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo)

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo trasmessi, segnalando, per quanto di competenza, che non appaiono esservi oneri per la finanza pubblica, né in conseguenza della proposta 5.1 (testo 3), né della seguente 6.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO conviene circa l'equilibrio finanziario delle proposte.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 5.0.4, sul quale la Commissione aveva espresso un parere non ostativo, ad una più approfondita lettura, implichi attività necessarie e cogenti per le pubbliche amministrazioni del settore sanitario di carattere chiaramente oneroso. Considera, dunque, necessaria una revisione del parere già espresso.

La RELATRICE propone, dunque, di esprimere un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.1 (testo 3) e 6.0.100 relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. La Commissione, inoltre, a revisione del parere precedentemente espresso, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.4.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**361^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1335) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, preso atto delle informazioni del Governo secondo cui l'aumento del gettito fiscale derivante dall'accordo di libero scambio è tale da compensare le minori entrate conseguenti al venir meno dei dazi e nel presupposto che i diversi comitati e gruppi di lavoro previsti dall'accordo saranno integralmente a carico del bilancio dell'Unione, anche ove sia richiesta la partecipazione di funzionari o esperti nazionali.».

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) preannunciano l'astensione, anche a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il suddetto parere.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento sugli emendamenti 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59, 10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.117, 10.118, 10.120, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.207 e 10.209.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime, invece, contrarietà a nome del Governo sulle proposte 10.177, 10.182, 10.183, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205 e 10.206, in quanto sono suscettibili di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, quindi, un parere di contrarietà sugli emendamenti 10.210 e 10.235, ancorché non vi siano oneri diretti sul bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire ulteriori elementi sulle proposte 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.0.7 e 10.08.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene, invece, che comportino maggiori oneri le proposte 10.236, 10.0.4, 10.05 e 10.06.

Il PRESIDENTE condivide, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 10.1 (e sugli analoghi 10.2 e 10.3), 10.104, 10.130, 10.153 (analogo al 10.154), 10.155 (analogo al 10.156), 10.166, 10.184 (e sugli analoghi 10.185, 10.186, 10.187 e 10.188), 10.189, 10.191, 10.193, 10.195 e 10.223.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sulle proposte testé elencate dal vice ministro Morando.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene siano onerosi gli emendamenti 10.16, 10.17 (e l'analogo 10.18), 10.19, 10.23 (analogo ai successivi 10.24, 10.25, 10.26, 10.27 e 10.28), 10.116, 10.211 e 10.0.1.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario acquisire ulteriori elementi tecnici sulle proposte 10.22, 10.32, 10.107, 10.134 (e sugli analoghi 10.135 e 10.136), 10.150 e 10.186.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, poi, un parere contrario sugli emendamenti 10.137, 10.226, 10.227 e 10.228.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in relazione all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.134, 10.135 e 10.136.

Il PRESIDENTE spiega che esiste una fondamentale differenza tra l'attribuzione di una facoltà e la previsione di un obbligo ai fini degli effetti sulla finanza pubblica. Nel primo caso, infatti, l'impatto sulla finanza pubblica è soltanto eventuale, mentre, nel secondo caso, esso si verifica necessariamente.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) eccepisce che la possibilità può manifestarsi nel cento per cento dei casi.

Il PRESIDENTE osserva che nella fattispecie in esame si tratta di considerare la prevedibilità giuridica di un evento, per cui una previsione normativa equivale ad una tassativa indicazione.

Con riferimento all'articolo 11, il vice ministro MORANDO, come il relatore, ritiene onerosi gli emendamenti 11.8, 11.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10 e 11.0.11.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte appena elencate dal vice ministro Morando.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene necessario acquisire ulteriori elementi tecnici sugli emendamenti 11.12, 11.15 e 11.0.1. Ritene, altresì, che comporti maggiori oneri la proposta 11.0.6.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte appena elencate dal Governo.

Quanto all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sull'emendamento 12.4, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 12.12 e 12.17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.4. Propone, invece, di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte 12.12 e 12.17.

Con riferimento all'articolo 13, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore nel ritenere onerose le proposte 13.50 e 13.52. Considera, altresì, onerosi gli emendamenti 13.43 e 13.44. Ritene necessario acquisire maggiori elementi tecnici sulle proposte 13.0.1 e 13.0.2, mentre esprime un parere di nulla osta sulla proposta 13.29 (analoga alle proposte 13.30 e 13.31).

Il PRESIDENTE propone di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.50 e 13.52. Propone, altresì, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.43 e 13.44, mentre il parere potrebbe essere di nulla osta sulla proposta 13.29 (e sulle analoghe 13.30 e 13.31).

Per quanto riguarda l'articolo 14, il rappresentante del GOVERNO ritiene onerose le proposte 14.0.1, 14.10 e 14.11.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 14.0.1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 14.10 e 14.11.

In merito all'articolo 15, il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore quanto all'onerosità delle proposte 15.29 e 15.0.6. Con riferimento all'emendamento 15.0.4, riferisce un parere del Ministero dell'economia e delle finanze in base al quale l'attribuzione, in base alla norma in esame, di un obbligo di legge in luogo dell'attuale procedura negoziata, potrebbe risultare problematica. Ritiene che necessiti l'acquisizione di ulteriori elementi tecnici la proposta 15.0.5, mentre esprime un parere non ostativo sugli emendamenti 15.30 e 15.33.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.29 e 15.0.6, di contrarietà semplice sull'emendamento 15.30, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, mentre propone di rendere un parere non ostativo sulla proposta 15.33.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, relativi agli articoli da 10 a 16 esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59, 10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.117, 10.118, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131, 10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.209, 10.214, 10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.236, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.32, 10.107, 10.116, 10.134, 10.135, 10.136, 10.186, 10.211, 10.0.1, 11.8, 11.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10, 11.0.11, 11.12, 11.15, 11.0.1, 11.0.6, 12.4, 13.50, 13.52, 13.44, 13.0.1, 13.0.2, 14.0.1, 14.10, 14.11, 15.29, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.137, 10.150, 10.210, 10.226, 10.227, 10.228, 10.235 e 15.30. Esprime avviso non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 16.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti, nonché sulle riformulazioni di precedenti proposte.«.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di rimandare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Zanetti.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Nicastro, direttore generale dell'Unicredit S.p.A., accompagnato dal dottor Fabrizio Sadun, dalla dottoressa Maria Laura Esposito e dalla dottoressa Rose Mary Quarto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: audizione di rappresentanti di Unicredit S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione odierna.

Il dottor NICASTRO svolge una breve presentazione delle caratteristiche del gruppo Unicredit, mettendo in evidenza la dimensione internazionale dello stesso, insieme ai dati concernenti l'apporto fornito all'economia italiana, anche in funzione del rapporto con il sistema delle piccole e medie imprese. Dopo aver fornito ulteriori dati in ordine alla crescita del credito erogato, all'utile e al patrimonio, si sofferma sull'andamento dell'attività di normazione sul settore bancario a livello europeo, notando la rapida e continua produzione di nuovi e importanti atti a partire dal 2006. Rileva quindi la valenza strategica dell'unione bancaria europea, specie al fine di riattivare il mercato dei capitali e interrompere i legami tra crisi bancarie e crisi del debito sovrano. Osserva poi i generalizzati aumenti di capitale nel settore bancario a partire dal 2007, che, nel caso dell'Italia, non hanno comportato alcun ricorso a risorse pubbliche, e sottolinea la bassa redditività del settore bancario, la quale costituisce un fattore disincentivante dell'afflusso di nuovi capitali da destinare al credito. Peraltro, la domanda stessa di credito risulta bassa, pur in presenza di buoni livelli di liquidità, mentre il sistema bancario italiano risente di un'eccessiva massa di crediti deteriorati, i quali comportano una riduzione del credito potenziale e inibiscono lo sviluppo del mercato dei crediti problematici; tale fenomeno è riconducibile all'entità della crisi economica, ma anche all'eccessiva lunghezza dei tempi di recupero dei crediti. Prosegue prospettando alcune soluzioni normative sullo specifico punto, realizzabili senza oneri per la finanza pubblica, con particolare enfasi sul ruolo del legislatore nel ridurre i tempi delle procedure concorsuali e al recupero dei crediti.

Si sofferma quindi sui rischi di prociclicità insiti nei requisiti di capitalizzazione richiesti al sistema bancario europeo, delineati in un'ottica che valorizza la stabilità più della crescita.

Quanto all'ipotesi di separazione dei modelli bancari, segnala il rischio connesso ad un rigido divieto alle banche commerciali di dedicarsi ad attività di *trading*, in ragione della possibile affermazione di forme oligopolistiche riconducibili a poche banche d'affari di grandi dimensioni alle quali sarebbe consentita l'attività di *trading*. Conclude auspicando la definizione di un testo unico bancario europeo, teso ad armonizzare gli obiettivi anche contrastanti che finora hanno caratterizzato le diverse iniziative legislative europee.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) apprezza l'apporto costituito dall'audizione odierna, in considerazione della dimensione europea del gruppo Unicredit.

Il senatore FORNARO (*PD*) sottolinea l'opportunità per la Commissione di disporre di una valutazione comparativa degli ordinamenti bancari

nei principali Stati europei con riferimento all'attività di recupero dei crediti deteriorati e al connesso equilibrio tra la tutela del credito e la tutela dei debitori.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede delucidazioni in merito alla reale possibilità di rendere esigibili i crediti problematici, nonché sulla potenzialità prociclica dei meccanismi di finanziamento del Fondo unico di garanzia dei depositi.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) pone un quesito relativamente alle difficoltà che si frappongono all'emanazione di un testo unico bancario europeo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva una certa contraddittorietà tra l'attuale disponibilità di liquidità e i rischi per le banche commerciali di dimensioni medie e piccole di incontrare difficoltà in ordine al reperimento di liquidità in conseguenza dell'eventuale divieto di svolgere attività di *trading*.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede una valutazione sulle implicazioni dell'attuazione del rapporto Liikanen.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone un quesito sulla possibilità di migliorare l'ambito di recupero del credito attraverso strumenti innovativi, quali la creazione di sezioni speciali dei tribunali. Esprime condivisione nei confronti dell'ipotesi di emanazione di un codice europeo in materia bancaria e chiede una valutazione circa tale prospettiva, in rapporto all'attività normativa già svolta dall'Autorità bancaria europea, nonché rispetto alla praticabilità al ricorso alla *bad bank*.

Il dottor NICASTRO osserva che gli elementi conoscitivi acquisiti dal gruppo Unicredit in relazione al recupero dei crediti sono confermati dal recente rapporto stilato dal Fondo monetario internazionale, mentre riconosce l'utilità di eventuali forme di specializzazione all'interno del sistema giudiziario. In riferimento ai risultati caratterizzanti l'attività del sistema bancario in Italia negli ultimi anni rileva la sussistenza di vantaggi per la finanza pubblica – non gravata da interventi di salvataggio delle banche – e per la clientela, mentre gli azionisti hanno sottoscritto gli aumenti di capitale in una condizione di crollo della redditività. In merito all'effettiva esigibilità dei crediti problematici, rileva come il tempo necessario all'espletamento delle procedure di recupero rappresenti un elemento fondamentale, anche a fronte della presenza di garanzie reali, ragione per cui una misura su tale fronte assume un valore strategico. Riconosce quindi la sussistenza di un effetto leggermente prociclico al finanziamento del Fondo di garanzia dei depositi. Nel soffermarsi sulle prospettive di codificazione europea in materia bancaria rileva l'esigenza di un

effettivo coordinamento tra fonti anche contraddittorie e la necessità di interpretazioni armonizzate a livello delle autorità di vigilanza nazionali. Quanto alle prospettive derivanti dalle ipotesi di separazione delle attività bancarie mette in evidenza l'opportunità di un approccio equilibrato, tale da consentire margini di operatività nei mercati dei titoli alle banche commerciali, al fine di salvaguardare i livelli di liquidità e contrastare eventuali tendenze oligopolistiche. Specifica infine che lo strumento della *bad bank* può consentire una maggiore complessiva efficienza nel recupero delle posizioni problematiche, rispetto al quale sarebbe comunque auspicabile una riforma del diritto concorsuale volta a rendere più snelle e rapide le procedure.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa sarà resa pubblicamente consultabile nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (n. 147)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) sintetizza il contenuto dell'atto in titolo, facendo riferimento sia alle modalità di recepimento che alla disciplina recata dall'articolato. In termini generali, a suo parere, le modifiche al Testo unico bancario e al Testo unico di finanza hanno un carattere di maggiore rigore e precisione rispetto alla normativa previgente, con valenza squisitamente tecnica, ma anche di rilievo in termini di adeguatezza dei requisiti per svolgere l'attività creditizia. Si tratta di misure di impatto significativo, la cui valutazione non può che essere rimessa anche ad un'interlocazione tecnica con la Banca d'Italia e con la Consob. Si riserva quindi di formalizzare il parere, rinviando quindi l'analisi delle singole questioni ad una fase successiva, anche in relazione alle osservazioni che emergeranno in discussione generale.

Interviene il senatore VACCIANO (*Misto*) il quale rileva che il recepimento della direttiva incide pesantemente sulle competenze attribuite alla Banca d'Italia per l'esercizio della vigilanza bancaria: ritiene pertanto imprescindibile, per una completa valutazione della portata delle disposizioni in esame, programmare un'audizione, anche in sede tecnica, dei rappresentanti dell'istituto di vigilanza.

La senatrice GUERRA (*PD*) fa presente che la Commissione per gli affari europei, in vista dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, ha a sua volta programmato l'audizione della Consob e della Banca d'Italia, ragion per cui sollecita la Presidenza a programmare le audizioni evitando sovrapposizioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO, anche alla luce delle già previste audizioni di Consob e della Banca d'Italia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti della vigilanza europea sul sistema bancario italiano, si riserva di valutare la proposta della relatrice e del senatore Vacciano, pur condividendone la appropriatezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (n. 148)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) illustra il contenuto dell'atto in titolo, riepilogando in premessa la procedura di recepimento della direttiva 2013/14/UE e ricordando altresì che l'Unione europea è intervenuta nella materia con il regolamento (CE) n. 1060/2009 che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di *rating* di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. Dà quindi analiticamente conto delle competenze attribuite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in materia di attività delle agenzie di rating del credito nonché le ulteriori proposte normative comunitarie che hanno interessato a vario titolo la stessa materia.

Passa poi ad illustrare il contenuto degli articoli, osservando che l'articolo 1 reca le modifiche al TUF, introducendo le definizioni di *rating* del credito e di agenzia di *rating* del credito riprendendo le definizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo I, del citato regolamento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating*.

L'agenzia di *rating* viene quindi definita una persona giuridica la cui attività include l'emissione di *rating* del credito a livello professionale, mentre il *rating* del credito viene definito come un parere relativo del merito creditizio di un'entità, operando poi un rinvio alla definizione del Regolamento, che appare più dettagliata. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento, per *rating* del credito si intende infatti un parere relativo del merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti

finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di *rating* stabilito e definito.

Il comma 2, individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sull'applicazione del regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito UE, mentre il comma 3 introduce un nuovo articolo 35-*duodecies* nel TUF, in materia di valutazione del merito di credito.

Tale novella dispone, tra l'altro, l'obbligo per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui essi investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai *rating* del credito; affida alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating* sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.

L'articolo 2 introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 144 del TUB. In particolare, in linea con quanto previsto per i gestori di Oicr nel TUF, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4. paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del Regolamento, sopra illustrate (utilizzo dei soli *rating* emessi da agenzie stabilite e registrate nell'Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario).

L'articolo 3 recepisce l'articolo 1 della Direttiva e l'articolo 5-*bis* del Regolamento, che prevedono, anche da parte dei fondi pensione, l'adozione di procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, evitando l'esclusivo o meccanico affidamento ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating*. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito.

Conclude specificando che la vigilanza sull'osservanza della norma spetta alla Covip, cui è affidato anche il compito di verificare che l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario ZANETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre le opportune intese con il Ministero dello sviluppo economico per una complessiva valutazione degli emendamenti presentati.

Dopo un intervento del relatore FORNARO (*PD*), il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dell'esame.

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il sottosegretario ZANETTI esprime parere favorevole del Governo sull'emendamento 1.20 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 gennaio 2015), interamente sostitutivo dell'articolo 1, a condizione di una riformulazione finalizzata alla soppressione del comma 1 ed alla soppressione, al comma 2, della previsione della durata in carica degli organi statuari dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza la disponibilità del Sottosegretario, ricordando come le disposizioni in parola erano già state positivamente valutate in sede di esame del disegno di legge di stabilità, ma non avevano trovato una definitiva collocazione nel testo sottoposto al voto di fiducia. Rimarca quindi la possibilità che la Commissione possa procedere all'esame dell'emendamento 1.20 in tempi celeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 409
(MUSICA)*

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione,
l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01686 del senatore Bocchino sulle limitazioni alla partecipazione ai

percorsi abilitanti per gli insegnanti a tempo indeterminato. L'atto di sindacato ispettivo in oggetto riguarda il decreto direttoriale n. 58 del 2013, che ha istituito i percorsi abilitanti speciali (PAS) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ne preclude la partecipazione ai docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

Ricorda che l'interrogante solleva alcune critiche al riguardo, tenuto conto che la stessa disposizione non prevede eccezioni neppure nei confronti dei docenti in esubero, i quali, invece, secondo lo stesso, potrebbero utilizzare questo canale per conseguire l'abilitazione su un'altra classe di concorso: viene, quindi, sollecitata l'adozione di iniziative finalizzate a rimuovere tale limite, proponendo l'istituzione di un nuovo percorso abilitante speciale riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

In via preliminare, il sottosegretario segnala, poi, che i cosiddetti PAS sono previsti dall'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 concernente la formazione iniziale degli insegnanti, per valorizzare l'esperienza professionale dei docenti privi di abilitazione che abbiano però maturato i requisiti di servizio indicati nel successivo comma 1-*ter*, ossia almeno tre anni di servizio prestato in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale.

Si tratta, quindi, di una misura volta a consentire al personale precario la possibilità di conseguire l'abilitazione e partecipare ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato.

L'ulteriore finalità che si è perseguita con l'introduzione del suddetto percorso abilitante speciale è quella di valorizzare le esperienze maturate dal personale precario, in attuazione della direttiva comunitaria 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo n. 206 del 2007, che disciplina le cosiddette «professioni regolamentate», consentendo al personale sopraindicato di partecipare ai percorsi abilitanti senza sottoporsi alla procedura selettiva di ingresso.

Entrando nel merito della questione sollevata nell'interrogazione, non rinvia profili di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari: l'amministrazione ha, infatti, stabilito regole diverse per disciplinare casi diversi e non assimilabili.

In particolare, con riferimento al tema della ricollocazione del personale a tempo indeterminato in esubero, specifica che, oltre alla possibilità, ricordata dall'interrogante, di riconvertirsi sul sostegno mediante gli appositi corsi per conseguire il relativo titolo di specializzazione, i docenti di ruolo che ambiscono all'insegnamento per altro posto o classe di concorso possono conseguire l'abilitazione tramite l'ordinario tirocinio formativo attivo (cosiddetto TFA), secondo le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 15 del sopra citato Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti.

I percorsi abilitanti speciali sono riservati, invece, al personale non di ruolo, proprio perché mirano a valorizzarne l'esperienza professionale e a consentire la loro successiva immissione in ruolo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) riepiloga sinteticamente la vicenda sottesa all'atto di sindacato ispettivo, rammentando che essa trae origine dalla stratificazione normativa di provvedimenti di riduzione della spesa, che hanno comportato l'esubero di classi concorsuali. Tale operato rientra, quindi, in una logica distorta che determina lo svilimento della dignità professionale del personale scolastico, che risulta penalizzato nelle proprie aspettative.

Peraltro, l'interrogazione presentata tende ad offrire una soluzione volta a risolvere le problematiche di quei docenti che hanno accumulato numerosi anni di servizio, venendosi a trovare così in una situazione analoga ai soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi. La soluzione prospettata consiste per l'appunto, nel consentire a tali persone l'accesso ai percorsi abilitanti speciali, la cui valenza è stata tra l'altro riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa.

In conclusione si dichiara non soddisfatto della risposta fornita.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00927 della senatrice Blundo sulla tutela dell'area di Tor Chiesaccia nell'agro romano. In via preliminare, ricorda che, con l'interrogazione in oggetto, si chiede di conoscere, sulla base di alcuni articoli di stampa, ed in particolare di alcuni *reportage* del giornalista Silvio Talarico, quali iniziative il Ministero intenda assumere per garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici presenti nella zona di Tor Chiesaccia e per far sospendere al Comune di Roma le concessioni edilizie rilasciate in quella zona.

Rammenta, quindi, che, nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2011, l'allora competente Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea di questa amministrazione ricevette diversi esposti inoltrati dal signor Silvio Talarico, che fu ricevuto, al riguardo, dallo stesso Direttore generale *pro tempore*.

Allo stesso signor Talarico la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma aveva riferito, nel luglio del 2010, che erano state poste in essere tutte le possibili azioni di tutela che rientrassero nelle specifiche competenze assegnate alla stessa Soprintendenza.

Nel febbraio del 2011, la stessa Soprintendenza informava il signor Talarico che, in sede di sopralluogo effettuato nel gennaio dello stesso anno, era emersa la conformità degli interventi edilizi fino a quel momento realizzati sulla base dei progetti che erano stati modificati dalla società costruttrice proprio secondo le prescrizioni dettate dalla stessa Soprintendenza.

Anche la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, in occasione dei lavori di sbancamento per la realizzazione di opere edilizie e lavori di urbanizzazione relativi alla lottizzazione «Tor Pagnotta 2», aveva eseguito degli accertamenti archeologici ed espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni relativamente a zone con rinvenimenti archeologici poi puntualmente inserite in aree a verde nell'ambito delle superfici destinate a plessi scolastici.

Sotto il profilo paesaggistico, rammenta, inoltre, che la zona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto ricompresa nel decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, emanato il 25 gennaio 2010, sull'«Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina»: peraltro, proprio nell'adempimento dell'attività di vigilanza in concorso con la Regione (e, in questo caso, del comune sub-delegato), prevista dall'articolo 155 del codice dei beni culturali, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha ripetutamente richiesto al Comune di Roma un sopralluogo congiunto per verificare, attraverso foto e misurazioni, l'effettivo stato dei luoghi, senza ottenere, tuttavia, alcuna risposta.

Di conseguenza, nell'aprile del 2013, la stessa Soprintendenza ha inviato alla Procura della Repubblica una nota nella quale specificava di non aver potuto svolgere le attività di controllo, ai sensi dell'articolo 155 del codice.

In conclusione, precisa che, il 31 maggio del 2013, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha autorizzato il Comune di Roma al restauro della Tor Chiesaccia ed approvato il progetto di sistemazione dell'area circostante Tor Chiesaccia destinata a verde pubblico.

Di tali progetti non risultano, tuttavia, atti di comunicazione di inizio lavori.

Invece, fa presente come le recenti modifiche al piano di lottizzazione Tor Pagnotta 2 siano state autorizzate dal Comune di Roma, sotto il profilo paesaggistico.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, da cui trova conferma l'impossibilità di verificare il cattivo stato dei siti interessati dalla vicenda, la quale, peraltro, risulta costantemente caratterizzata dall'assenza di un'effettiva tutela del patrimonio ambientale. Lamenta, quindi, l'assenza di un'istruttoria sulle implicazioni ambientali della questione, ricordando poi di aver presentato l'ulteriore interrogazione n. 3-01708 sulle recenti nomine dei dirigenti generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui sollecita una risposta tempestiva.

Il PRESIDENTE dichiara, pertanto, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) riepiloga i contenuti della relazione favorevole al disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, sottolineando che in essa si esprime apprezzamento per il contenuto delle direttive di interesse della Commissione contenute nell'allegato B del disegno di legge: si tratta, nel dettaglio, di una direttiva sui requisiti di qualificazione professionale, di una sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e, infine, di una terza direttiva in materia di restituzione dei beni culturali all'estero.

Non essendovi dichiarazioni di voto e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità la relazione favorevole proposta dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Musica (Atto n. 409), ha svolto oggi l'audizione dei rappresentanti della Società italiana di musicologia (SIIdM) e del Tempo Reale – Centro di ricerca produzione e didattica musicale, i quali hanno preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) richiama il gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri in un cantiere ANAS nei pressi del viadotto Italia lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale, a seguito del crollo di una campata, un giovane operaio ha perso la vita. Chiede quindi che la Commissione acquisisca quanto prima informazioni sulla vicenda e sui possibili effetti in ordine alla prosecuzione dei lavori, anche attraverso un'apposita audizione dei vertici di ANAS.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), in qualità di relatore, insieme al senatore Pagnoncelli sul disegno di legge delega n. 1678, di recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, segnala l'esigenza di concludere in tempi il più possibile rapidi le audizioni informative in corso di svolgimento. Chiede quindi di verificare la possibilità di inserire tra gli incontri già programmati, previa intesa con la competente Commissione lavoro, anche l'audizione di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad alcuni profili critici emersi nel corso della recente audizione dei sindacati, negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera.

Il senatore FILIPPI (*PD*), intervenendo in qualità di relatore sulle proposte di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della Moby Prince, di cui la Commissione ha avviato l'esame, ricorda che l'apposito Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Chiede quindi di individuare uno spazio per riprendere la trattazione dei suddetti provvedimenti.

Il presidente MATTEOLI si riserva di verificare i tempi e le modalità più adeguate per venire incontro alle segnalazioni dei colleghi, nell'ambito della programmazione dei lavori da stabilire nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che potrebbe essere convocato a tal fine direttamente al termine della seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali svolte ieri, 3 marzo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che giunge in Senato dopo la prima lettura da parte della Camera dei deputati come collegato alla legge di stabilità 2014 ed è attualmente all'esame della 13^a Commissione. Esso contiene una serie articolata di disposizioni che incidono sui temi delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile.

Il provvedimento si suddivide in 11 Capi, a loro volta divisi in 57 articoli, cui si aggiungono due allegati.

In relazione alle norme che incidono su materie di interesse per la 8^a Commissione, procedendo in ordine di testo segnala anzitutto l'articolo 3, dedicato al programma di mobilità sostenibile. La norma destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013), a un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. È possibile destinare il 50 per cento delle predette risorse a progetti di mobilità sostenibile (ad es. *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike-sharing*). Il programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse sono definite con due successivi decreti del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia poi la particolare rilevanza degli articoli da 10 a 14, contenuti nel Capo IV e recanti disposizioni relative al *green public procurement* o appalto pubblico verde. In proposito, segnala che molti dei nuovi istituti ivi previsti (ad es. qualificazioni ambientali, criteri ambientali minimi e costo del ciclo di vita del prodotto) sono espressamente richiamati anche nelle nuove direttive europee concernenti il settore degli appalti e delle concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) il cui disegno di legge delega di recepimento (Atto Senato n. 1678) è attualmente all'esame della Commissione.

Entrando nel dettaglio delle singole norme, fa presente che l'articolo 10, comma 1, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Il comma 2 inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti, ulteriori fattori di natura ambientale (possesso di un marchio Ecolabel; considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione; compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda). Ove si richiami il criterio relativo al ciclo di vita, infine, il bando deve indicare anche il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

In base all'articolo 11, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce titolo preferenziale la registrazione EMAS e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione si applica prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'articolo 12 inserisce un nuovo articolo 68-*bis* nel Codice dei contratti, al fine di disciplinare l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). Le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) sono pertanto obbligate a inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi decreti ministeriali per alcune forniture di beni e servizi e, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia sotto sia sopra le soglie di valore comunitarie), per altri tipi di forniture.

L'articolo 13 contiene ulteriori disposizioni per l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando (attraverso una modifica dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'appli-

cazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si modifica altresì l'articolo 64, comma 4-*bis*, del Codice prevedendo che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Modificando l'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del Codice, sono poi integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo nella valutazione di servizi, lavori e prodotti anche le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali.

L'articolo 14 disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi introdotti nel Codice dei contratti pubblici, con applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Si rinvia a due successivi decreti ministeriali la definizione delle azioni e dei contenuti del Piano.

Si sofferma quindi sull'articolo 18, in base al quale il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo (comma 1). Un successivo decreto disciplinerà le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di tali attività ad altri porti (comma 2). Il comma 3 modifica l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003, affidando ai comuni, anziché alle regioni come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

L'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di escludere dai «materiali da scavo», alcuni residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) con certe caratteristiche. Ricorda in proposito che l'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «Sblocca Italia»), prevede che il Governo possa adottare un regolamento di delegificazione per riordinare e semplificare la disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Per i profili attinenti alla circolazione dei veicoli interessati, segnala poi che il comma 2 dell'articolo 40, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) relativo agli interventi di «nuova costruzione», assoggetta al permesso di costruire gli interventi per l'installazione

di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. In base a una precedente modifica operata dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «del fare»), infatti, tali strutture erano finora escluse dal novero degli interventi di nuova costruzione per i quali si richiede il permesso.

L'articolo 47 inserisce quattro commi (da *1-bis* a *1-quinquies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), ponendo a carico dei soggetti presentatori gli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e *87-bis* del Codice medesimo (impianti radioelettrici per comunicazione elettronica, ad es. ripetitori per telefonia mobile).

Si riserva infine di predisporre, per la successiva seduta, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (n. 142)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*), nel ringraziare il Presidente per avergli affidato l'incarico di riferire sul provvedimento in esame, evidenzia che lo stesso interviene su un settore forse poco considerato ma di enorme rilevanza per le attività degli operatori marittimi. Infatti, lo schema di decreto in titolo recepisce una direttiva comunitaria, a sua volta derivante da una convenzione internazionale alla quale aderiscono tutti i principali Stati, fissando le regole minime comuni di qualificazione per gli operatori marittimi a livello internazionale.

In proposito, fa presente di avere ricevuto segnalazioni da vari operatori del settore, dalle quali emerge che, nel recepire le suddette regole, pur con un pregevole lavoro di riordino e sistemazione delle norme, l'Italia avrebbe commesso alcuni errori, adottando requisiti e procedure di qualificazione più complesse e onerose di quelle previste nella direttiva e adottate dagli altri Stati, con il rischio di determinare uno svantaggio competitivo degli addetti marittimi nazionali rispetto a quelli stranieri.

Ritiene quindi opportuno svolgere una breve serie di audizioni con i principali soggetti che operano nel settore, sia pubblici che privati, per

chiarire meglio la situazione, anche ai fini del parere che la Commissione dovrà esprimere al Governo sullo schema di decreto in esame. Pur avendo infatti tale parere natura non vincolante, potrebbe però fornire importanti indirizzi al Governo per eventuali aggiustamenti della legislazione di settore che risultassero necessari.

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio il provvedimento, evidenzia che lo stesso è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) ed è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2012/35/UE, finalizzata ad allineare la normativa europea sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare alle norme internazionali.

Ricorda infatti che la materia dei requisiti relativi alla formazione della gente di mare è regolata dalla Convenzione STWC (*Standards of training, Certification and Watchkeeping*) conclusa nel 1978 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale Convenzione nel tempo è stata oggetto di varie modifiche, progressivamente recepite nel diritto comunitario, da ultimo con la direttiva 2012/35/UE, che ha modificato la precedente direttiva 2008/106/CE accogliendo gli emendamenti apportati alla Convenzione STWC nel corso della Conferenza di Manila del 2010.

Il termine per il recepimento della direttiva europea n. 35 era fissato al 4 luglio 2014, mentre quello per l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni della Convenzione scadrà il 1° gennaio 2017.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento in esame segnala che è già stata aperta a carico dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, mentre la procedura di infrazione comminata al Governo italiano per una carente trasposizione nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla precedente direttiva 2008/106/CE (recepita con il decreto legislativo n. 136 del 2011) è stata chiusa nell'aprile dello scorso anno a seguito dell'adozione dei correttivi richiesti.

Sempre nella Relazione si evidenzia come, al fine di delineare un quadro normativo chiaro ed agevole in materia di addestramento e formazione del personale marittimo, si sia preferito, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, riunificare in esso anche la normativa previgente anziché procedere con le sole novelle necessarie ad adeguare il testo del decreto legislativo n. 136 del 2011 alle innovazioni introdotte con la direttiva del 2012.

Lo schema in esame si compone pertanto di 28 articoli.

Entrando nel merito delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 conferma che il campo di applicazione delle norme riguarda i lavoratori marittimi italiani, i lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato dell'Unione europea, che prestino servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione delle navi militari o che siano utilizzate per servizi governativi non commerciali; delle navi da pesca; delle unità da diporto che non effettuino traffici commerciali; delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

L'articolo 2 contiene le definizioni, aggiornate in base alle novità recate dalla direttiva n. 135. Sono, tra l'altro, distinti i «certificati di competenza» e quelli «di addestramento», nonché chiarita la definizione di convalida di riconoscimento, per i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o da uno Stato extra-europeo.

L'articolo 3 individua in maniera più incisiva rispetto alla legislazione vigente le attribuzioni delle varie Amministrazioni pubbliche competenti per i diversi profili normativi.

Gli articoli 4 e 5 incidono, rispettivamente, sulla formazione ed abilitazione e sull'addestramento dei lavoratori marittimi, mentre l'articolo 6 si occupa dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle convalide.

L'articolo 7 rinvia all'allegato I per l'individuazione dei requisiti di formazione necessari per ciascuna figura professionale operante a bordo delle navi.

L'articolo 8 regola l'applicazione delle disposizioni ai lavoratori marittimi che prestano servizio in navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.

Gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente dedicati alla prevenzione delle frodi e alle norme in materia di qualità, per le quali diventa più stringente rispetto alla normativa vigente il riferimento agli *standard* definiti a livello europeo.

L'articolo 11 riguarda il rilascio e la registrazione dei certificati.

L'articolo 12 contiene le norme sanitarie.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che indica la disciplina generale per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori, prevedendo requisiti professionali più stringenti rispetto alla normativa vigente. È inoltre rinviata a successivi decreti ministeriali la definizione delle specifiche modalità e procedure di rinnovo, nonché di corsi per aggiornare la formazione del personale a bordo delle navi alle modifiche eventualmente intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria sulla sicurezza marittima e la tutela ambientale.

L'articolo 14 riguarda l'uso dei simulatori, mentre l'articolo 15 individua le responsabilità delle compagnie di navigazione circa la presenza a bordo delle proprie navi di lavoratori marittimi in regola rispetto alle disposizioni introdotte con il decreto in esame.

Gli articoli 16, 17 e 18 sono volti a disciplinare, rispettivamente, l'orario di lavoro e i servizi di guardia a bordo delle navi, i casi di dispensa in cui un lavoratore marittimo può essere autorizzato a svolgere determinate funzioni pur se in possesso di un certificato di abilitazione all'esercizio di funzioni inferiori, nonché gli obblighi inerenti le comunicazioni a bordo.

L'articolo 19 e l'articolo 20 riguardano il riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione Europea e di quelli rilasciati da Paesi terzi.

Segnala quindi la particolare rilevanza dei successivi articoli, il 21, che concerne il controllo dello Stato di approdo e le procedure di controllo, e il 22, che prevede la possibilità di effettuare il fermo della nave qualora siano riscontrate deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, qualora i lavoratori marittimi non siano in possesso dei certificati richiesti o non siano rispettate le norme sull'orario di lavoro e di guardia.

L'articolo 23 disciplina le sanzioni per la violazione delle norme del decreto, definendo un apparato di sanzioni amministrative più articolato di quello previsto dalla legislazione vigente ed in linea con i parametri definiti a livello comunitario e che, peraltro, si incentra sulle responsabilità della compagnia di navigazione e non più dell'armatore.

L'articolo 24 riguarda l'obbligo di trasmissione a fini statistici di informazioni.

L'articolo 25 individua le disposizioni da abrogare.

L'articolo 26 concerne le eventuali modifiche da apportare al decreto, mentre l'articolo 27 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28 prevede infine le disposizioni transitorie.

Infine, fa presente che lo schema contiene infine 7 allegati che, tra l'altro, individuano i requisiti per la formazione previsti dalla Convenzione internazionale STCW, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi, le informazioni da mettere a disposizione della Commissione europea, nonché riportano i modelli dei certificati previsti nel decreto.

Il presidente MATTEOLI concorda con il relatore Filippi sulla rilevanza delle materie affrontate dallo schema di decreto in esame e sull'opportunità di svolgere audizioni informative di approfondimento.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide anch'egli le considerazioni del relatore Filippi. Sottolinea che, effettivamente, in fase di recepimento della direttiva 2012/35/UE i competenti uffici ministeriali sembrano aver utilizzato in tema di requisiti di formazione definizioni e procedure più restrittive e gravose rispetto a quelle adottate da altri Paesi, il che pone oggettivi problemi per gli operatori del settore. Cita in particolare il caso del Regno Unito, che, a fronte del recepimento della medesima direttiva, ha istituti molto più semplificati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**107^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che nelle precedenti sedute erano stati accantonati emendamenti (pubblicati in allegato) di cui si procede ora all'esame.

Informa che si passa all'esame dell'emendamento 5.17 (testo 2), avvertendo che tale riformulazione tiene conto del parere espresso dalla Commissione bilancio e delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Si rimette quindi al parere del rappresentante del Governo

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 5.17 (testo 2) è approvato.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) avverte che l'emendamento 5.18 è da considerarsi assorbito dalla precedente approva-

zione dell'emendamento 5.17 (testo 2), salvo che per le lettere *h-sexies*) e *h-octies*).

Si rimette sullo stesso al parere del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro.

Il senatore GAETTI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.18.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 5.0.100 (testo 3).

Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente decaduti i subemendamenti 5.0.100 (testo 3)/2 e 5.0.100 (testo 3)/1.

Ricorda che il rappresentante del Governo aveva già invitato al ritiro degli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 5.0.9 e il senatore GAETTI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.0.10.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 11.0.1000, poiché il contenuto della proposta è già stato inserito nella legge di stabilità all'articolo 1 commi 208, 209 e 210.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.0.2000, al quale sono stati presentati i subemendamenti 11.0.2000/1 e 11.0.2000/2.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) si rimette al parere del rappresentante del Governo sui citati subemendamenti.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro di entrambi i subemendamenti.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira i subemendamenti 11.0.2000/1 e 11.0.2000/2.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2000.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.2000 è approvato.

Il PRESIDENTE informa che si passa all'esame dell'emendamento 23.0.1000 (testo 2).

Avverte che il subemendamento 23.0.1000/1, a firma del senatore Ruta, si intende riferito all'emendamento 23.0.1000 (testo 2), in quanto incidente su parti non oggetto di riformulazione e assume pertanto la numerazione 23.0.1000 (testo 2)/1.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) aggiunge la firma al subemendamento 23.0.1000 (testo 2)/1.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) si rimette su tale subemendamento al parere del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 23.0.1000 (testo 2)/1 è approvato.

Il vice ministro OLIVERO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 23.0.1000 (testo 2) come subemendato.

Con successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 23.0.1000 (testo 2), così come subemendato.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) presenta quindi l'emendamento Coord.1 recante una proposta di coordinamento (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole. Osserva che il disegno di legge reca una serie di misure di grande importanza per il comparto agricolo e richiama positivamente l'approvazione dell'emendamento a sua firma sullo sportello unico per le attività produttive in agricoltura.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia, a sua volta, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole. Sottolinea l'attesa da parte degli operatori delle disposizioni approvate dalla Commissione, le quali portano altresì a compimento riflessioni e spunti che si erano analizzati nel corso della corrente e della scorsa legislatura. Il riferimento è principalmente alla semplificazione, al sostegno all'imprenditoria giovanile e alle deleghe per il riordino del settore.

Il senatore RUVOLO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) preannuncia il voto contrario. Osserva che, nonostante l'ampio arco temporale intervenuto per l'esame del provvedimento, gli esiti risultano a suo avviso del tutto insoddisfacenti. In particolare, esprime una forte critica sulle disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, tema che è stato oggetto anche di specifici disegni di legge, sui quali è stato relatore. Le considerazioni negative appena svolte

vanno peraltro a sommarsi a quelle che aveva già espresso relativamente al decreto-legge sull'IMU in agricoltura.

Conclude auspicando che il comparto primario possa trovare un'effettiva e concreta valorizzazione mediante un reperimento e una migliore destinazione delle risorse, che possa condurre all'approvazione di ulteriori disegni di legge, anche d'iniziativa parlamentare.

Il senatore GAETTI (*M5S*) preannuncia l'astensione. Sottolinea negativamente come l'andamento dei lavori della Commissione sia stato caratterizzato da accelerazioni e pause dovute al sovrapporsi di ulteriori provvedimenti che ne hanno modificato profondamente l'impostazione. Ritiene che il settore della pesca avrebbe dovuto essere interessato da un disegno di legge appositamente dedicato e organico, mentre le disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali risultano del tutto insufficienti, in un'ottica di riassetto delle funzioni e del funzionamento di strutture di importanza fondamentale.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che il lavoro della Commissione è stato senza dubbio svolto in concomitanza con altri provvedimenti che hanno ripreso talune delle disposizioni originariamente presenti nel testo presentato dal Governo e, tuttavia, gli importanti contenuti oggi in via di approvazione rispondono a pressanti istanze del comparto primario.

La Commissione conferisce quindi il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e dei sindacati del settore agricolo sull'affare assegnato n. 449 (revisione macchine agricole e formazione operatori) del 3 marzo, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328**Art. 5.****5.17 (testo 2)**

RUTA, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, BERTUZZI, FASIOLO, DONNO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti, provvisti di relazione tecnica, sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per l'espressione del parere.»

5.18

STEFANO, GAETTI, SCOMA, TARQUINIO, RUVOLO, AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

h-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:

h-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-quinquies) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;

h-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;

h-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.

5.0.100 testo 3/2

GALIMBERTI

All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso "Art. 5-bis", sopprimere il comma 1.

5.0.100 testo 3/1

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI, SAGGESE, PANIZZA, STEFANO

All'emendamento 5.0.100 (testo 3), capoverso "Art. 5-bis", apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

"a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "in misura prevalente" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque esercita la vendita diretta al dettaglio di prodotti non provenienti esclusivamente dalla propria azienda, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro e con la confisca dei beni posti in vendita.";

a-ter) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su aree private,";

al comma 4 sopprimere la seguente parola: "prevalentemente".

5.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "aperti al pubblico," sono inserite le seguenti: "ovvero su aree private," e dopo le parole: "la comunicazione" sono inserite le seguenti: "di cui al precedente comma 3";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "anche ai terreni di qualsiasi natura";

c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" sono inserite le seguenti: "o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio".

2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività

di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;".».

5.0.9

RUVOLO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE, TARQUINIO, AMIDEI, PANIZZA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività".

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».

5.0.10

STEFANO, GAETTI, SCOMA, TARQUINIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;"».

Art. 11.**11.0.1000**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova
Politica agricola comune)*

1. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del citato regolamento (UE) inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca - in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 - acquistati da organismi di investi-

mento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

3. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-*bis*, dopo la lettera f-*bis*), è aggiunta la seguente:

"f-*ter*) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.2000/1

RUTA, PIGNEDOLI

All'emendamento 11.0.2000, capoverso "Art. 11-bis", sopprimere il comma 2.

11.0.2000/2

RUTA, PIGNEDOLI

All'emendamento 11.0.2000, capoverso "Art. 11-bis", comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

11.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,
della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente: "132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare

(ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ".

2. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.».

Art. 23.

23.0.1000 testo 2/1

RUTA, PIGNEDOLI

All'emendamento 23.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 11", il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

7-bis. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3."

23.0.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7.

(Contravvenzioni)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conserva-

zione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8.

(Pene principali per le contravvenzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9.

(Pene accessorie per le contravvenzioni)

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari

di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*) ed *e*), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *e*), siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10.

(Illeciti amministrativi)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità dalla stessa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativa-

mente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11.

(Sanzioni amministrative principali)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h), p), q), u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *z)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari

di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque:

a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;

b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.

10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12.

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9 consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5 abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* e *t)*, e 2, lettera *a)*.

3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.	3
	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a <i>stock</i> oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.	
	(Articolo 10, comma 1, lettere <i>o)</i> e <i>p)</i> , del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a)</i> , e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>b)</i> , del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008).	
2	Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.	4
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>h)</i> del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a)</i> , e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>e)</i> , del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008.	
3	Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.	5

N.	Infrazione grave	Punti
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>n</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
4	Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea.	5
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>s</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>g</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
5	Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.	5
	Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.	
	(Articolo 10, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).	
6	Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta Organizzazione.	5
	(Articolo 7, comma 1, lettera <i>e</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>k</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o di un'autorizzazione in corso di validità.	7
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
8	Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e unionale.	6
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
9	Pesca diretta di uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.	6

N.	Infrazione grave	Punti
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>g</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).	
10	Pesca diretta di <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.	7
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.	7
	(Articolo 7, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).	
12	Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali.	7
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>h</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi.	7
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>q</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>j</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.	7
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>l</i>), del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008)».	

».

2. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 100 e di cui all'articolo 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".

Coord.1

IL RELATORE

Art. 1.

Sostituire il comma 5-bis, introdotto dall'emendamento 1.24 (testo 2 corretto), con i seguenti:

«5-bis. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.

5-ter. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intra-comunitario.

5-quater. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati».

Art. 2.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3, al secondo periodo del comma 1 sostituire le parole: «di allacciamento alla rete del gas su strade private» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

Art. 3.

Spostare l'articolo 3-bis, introdotto dall'emendamento 3.0.1, nel titolo IV sub capo III.

Art. 5.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.9 (testo 2), al comma 1 e nella rubrica sostituire le parole: «agricoltura e pesca» con le seguenti: «agricoltura, pesca e acquacoltura».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.17 (testo 2) al comma 4, introdotto dall'emendamento 5.24 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « delle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Titolo I

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1, al Titolo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sicurezza agroalimentare».

Art. 7.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.16 e al fine di uniformare nell'articolo la terminologia utilizzata per l'individuazione dell'oggetto della delega, al comma 1 sostituire le parole: «alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori» con le seguenti: «al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 6), al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «degli enti, società ed agenzie vigilati» e dopo le parole: «opera l'ente» inserire le seguenti: «, società o agenzia».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 6), al comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «degli enti, società ed agenzie ».

Al comma 2, lettera e), introdotta dall'emendamento 7.2 (testo 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, società o agenzia».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.100, al comma 6, dopo le parole: «del primo dei decreti legislativi» inserire le seguenti: «in materia di riordino e riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati».

Al comma 6-bis, introdotto dall'emendamento 7.2 (testo 6), sostituire le parole: «enti», ovunque ricorrono, con le seguenti: «enti, società ed agenzie».

A seguito dell'approvazione degli emendamenti 7.2 (testo 6), 7.14 e 7.16, sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale».

Art. 23.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «del decreto delegato» con le seguenti: «dei primo dei decreti legislativi di cui al comma 1».

Titolo

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**126^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO avverte che l'audizione informale dell'amministratore delegato di Finmeccanica, ingegnere Mauro Moretti, sul piano industriale di Finmeccanica e le recenti cessioni di Ansaldo Breda e Ansaldo STS, programmata per lunedì 9 marzo, avrà luogo alle ore 20.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente, senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), e il senatore TOMASELLI (*PD*), relatori, presentano un testo unificato dei disegni di

legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, che viene adottato come testo base.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo unificato, alle ore 12 di venerdì 13 marzo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012, con la quale è stata varata una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; l'articolo 29 della legge n. 234 prevede infatti la predisposizione da parte del Governo, con cadenza annuale, di un disegno di legge contenente le deleghe atte a recepire le direttive e gli altri atti dell'Unione europea, mentre le norme di diretta attuazione per adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario sono oggetto di distinta iniziativa.

Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura, l'articolo 1, delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; esso rinvia – per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi – alle disposizioni della legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, estendendo tale procedura anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Passando all'articolato, richiama brevemente i contenuti degli articoli 3 e 6, rispettivamente in materia di disciplina del meccanismo di vigilanza unico – uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa – e di disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.

Riferisce quindi, per i profili di interesse della Commissione sulle direttive oggetto del disegno di legge in titolo: la direttiva 2013/53/CE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, contenuta nell'allegato A, è volta a tenere conto degli sviluppi tecnologici del mercato e dei nuovi obblighi in materia ambientale. Nell'allegato B segnala la direttiva 2013/56/UE, concernente l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio; la direttiva 2014/27/UE, che riguarda le sostanze e miscele pericolose e

novella alcune precedenti direttive; un pacchetto unitario di direttive finalizzate ad adeguare la legislazione in materia di commercializzazione e controllo degli esplosivi per uso civile, di recipienti semplici a pressione e in materia di compatibilità elettromagnetica. Richiama quindi le direttive 2014/31/UE e 2014/32/UE concernenti, rispettivamente, la commercializzazione di strumenti per pesare a funzionamento non automatico e di strumenti di misura: questi ultimi sono prodotti sottoposti a controlli metrologici legali, data l'importanza della loro funzione in diversi settori: dalla sanità pubblica alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente e dei consumatori; la direttiva fissa le norme volte a garantire requisiti di prestazione che gli strumenti di misurazione devono soddisfare e i loro livelli di affidabilità; dispone inoltre in materia di dichiarazione di conformità, di controlli e di organismi di valutazione.

La direttiva 2014/34/UE riguarda gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, i loro componenti, i sistemi di sicurezza necessari o utili per prevenire rischi di esplosioni, escludendo dal suo campo di applicazione, tra l'altro, le apparecchiature mediche, le apparecchiature utilizzate in ambienti domestici, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e le navi o unità mobili *offshore* o apparecchi ivi utilizzati. La direttiva 2014/35/UE interviene in materia di commercializzazione del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, al fine di adeguare la normativa in vigore al cosiddetto pacchetto merci adottato nel 2008; obiettivo della direttiva è quello di garantire che il materiale elettrico posto sul mercato garantisca un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, assicurando anche il funzionamento del mercato interno. Solo il materiale elettrico costruito conformemente alla regola dell'arte può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione: a tal fine si specificano gli obblighi cui devono sottoporsi fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori; altre disposizioni riguardano la conformità del materiale elettrico, i principi generali della marcatura CE, la vigilanza del mercato e la facoltà dei vari Stati membri di segnalare agli altri Stati membri e alla Commissione l'eventuale materiale elettrico, pur dichiarato conforme, che presenti rischi per la salute e la sicurezza.

La direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati è finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, tra cui le sigarette elettroniche. Sono fissati i livelli massimi di emissione in termini di catrame, nicotina e altre sostanze; vengono regolati gli ingredienti e disciplinati l'etichettatura e il confezionamento, con particolare attenzione alle avvertenze relative alla salute.

La relatrice si sofferma quindi sulla direttiva 2014/51/UE nota anche come «Omnibus II», che interviene sui poteri dell'Autorità europea delle

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l’intento di perfezionare così il sistema europeo di vigilanza finanziaria.

La direttiva 2014/53/UE concernente la commercializzazione di apparecchiature radio, introduce un nuovo quadro regolamentare per l’immissione sul mercato europeo di prodotti che ricevono o trasmettono onde radio ai fini di radiocomunicazione o radioterminazione, tra i quali telefoni cellulari, telecomandi di apertura degli sportelli dei veicoli e modem. Di tali apparecchi la direttiva fissa alcuni requisiti, anche in termini di protezione della salute animale e umana. Vengono inoltre stabiliti obblighi specifici, prevedendo che fabbricanti, importatori e distributori siano responsabili della conformità delle apparecchiature, della loro corretta etichettatura e della presenza delle istruzioni d’uso – espresse in un linguaggio semplice e comprensibile dall’utente – nell’imballaggio.

Richiama poi la direttiva 2014/55/UE in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito di contratti che rientrano nel campo di applicazione di alcune direttive, tra le quali la 2014/25/UE sui settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

La direttiva 2014/56/UE riguarda le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, introducendo la definizione di «revisione legale dei conti» al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell’Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente, purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale. La direttiva prevede, tra l’altro, disposizioni in materia di mercato della revisione, anche al fine di ridurre l’eccessiva concentrazione.

La direttiva 2014/58/UE istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell’Unione europea.

La direttiva 2014/61/UE reca misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità basate sull’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e sulla realizzazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove. Quanto alle infrastrutture esistenti, si prevede l’obbligo per gli operatori di soddisfare tutte le richieste di accesso alle loro infrastrutture fisiche, a condizione che siano eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, e si determina che le imprese interessate devono avere la possibilità di ricevere una serie di informazioni minime riguardo a ubicazione e tracciato, tipologia dell’infrastruttura e punto di contatto. Per le nuove infrastrutture da realizzare, si prevede un coordinamento delle opere civili che le riguardano, al fine di realizzare risparmi considerevoli e di ridurre al minimo gli inconvenienti per la zona interessata dall’installazione di nuove reti di comunicazione elettronica. Segnala che, sulla base dell’articolo 8, pur con alcune eccezioni, gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia verranno presentate dopo

il 31 dicembre 2016 dovranno essere equipaggiati di una infrastruttura fisica interna predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali di rete.

Si sofferma, infine, sulla direttiva 2014/26/UE che interviene in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno; la direttiva definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, coordinando le normative nazionali in materia e inserendo la tutela dei diritti d'autore nell'ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Inoltre, ridisegna sia le modalità di *governance* degli organismi di gestione collettiva, sia il quadro di sorveglianza e stabilisce i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *online* di opere musicali, in una prospettiva sempre più transfrontaliera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DDL NN. 1110, 1410, 1544**

NT1

I RELATORI

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di assicurare l'efficace coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché il corretto funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

Art. 2.

(Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Indirizzo e coordinamento in materia spaziale)*. - 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali,

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un Viceministro o a un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi dicasteri.

4. Il Comitato, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nel corso della sua prima seduta e in conformità con gli indirizzi generali della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale e internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento di visione strategica per lo spazio;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento di visione strategica per lo spazio predisposto dall'A.S.I.;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

g) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordina gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;

i) sovrintende agli investimenti finanziari nel settore spaziale e aerospaziale, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle ri-

sorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aero-spaziali;

l) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i relativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

m) promuove, sulla base di condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, specifici accordi di programma congiunti che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative di legge per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.

q) predisporre, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di esperti del settore, di gruppi di lavoro e di comitati di studio. In ogni caso l'attività di supporto del Comitato è svolta a titolo gratuito e non comporta nessuna diaria o indennità».

Art. 3.

(Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali)

1. Al fine di assicurare le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «della ricerca spaziale e aerospaziale» sono sostituite dalle seguenti: «spaziale»;

b) all'articolo 2:

l) al comma 1, le parole: «nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le disposizioni del

Governo e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale».

2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e le parole: «dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'articolo 21»;

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera a), è sostituita dal seguente:

«a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Piano nazionale della ricerca in materia spaziale e aerospaziale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;

2) alla lettera b), le parole: «Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

3) alla lettera c), le parole: «nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) partecipa, su richiesta e senza diritto di voto, al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole: «di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

2) al comma 3, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche

relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;

g) all'articolo 10, comma 1, le parole: «piano aerospaziale nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « piano triennale di attività»;

h) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

l) all'articolo 18, comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziali e»;

m) l'articolo 20 è abrogato.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. I componenti degli organi dell'ASI, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**136^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014**(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BENCINI (*Misto*) chiede chiarimenti in ordine al significato e alla portata della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le condizioni di ingresso e soggiorno di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, con specifico riferimento all'articolo 6, in base al quale ogni Stato membro ha il diritto di determinare i volumi di ingresso dei cittadini di Paesi terzi, il cui ammontare può dunque determinare il respingimento della domanda di permesso per il trasferimento intrasocietario.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) nota che la disposizione costituisce un richiamo al regime vigente, intervenendo con finalità di liberalizzazione della disciplina dei trasferimenti intrasocietari.

Concorda il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale, nella sua qualità di componente anche della 14^a Commissione permanente, segnala l'opportunità che la Commissione Lavoro formuli il parere per gli aspetti di competenza alla Commissione di merito nei tempi più congrui a garantirne l'efficacia.

Il presidente SACCONI raccoglie tale osservazione, invitando pertanto il relatore a procedere senz'altro a stilare una bozza di parere in vista della prima seduta utile della prossima settimana, in modo che il confronto si incentri già su quella proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (n. COM (2015) 46 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) segnala che nel corso di una riunione dei Presidenti delle Commissioni lavoro dei parlamenti dell'Unione europea, tenutasi a Riga la scorsa settimana, è stata segnalata l'importanza di una anticipazione dei finanziamenti, che consentirebbe l'ampliamento della platea dei beneficiari di *Youth Guarantee*. Auspica perciò che la sua proposta raccolga l'unanime consenso della Commissione e venga approvata in tempi brevi.

Anche il presidente SACCONI condivide l'opportunità di una accelerazione, a maggior ragione poiché l'esame si svolge nella cosiddetta fase ascendente.

I senatori SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono piena condivisione nei confronti dell'Atto e si dicono disponibili a concludere l'esame già nella seduta odierna, attesa la forte valenza del provvedimento.

I senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*) e PUGLIA (*M5S*) e la senatrice BENCINI (*Misto*) sollecitano tempi più ampi di esame e, pur condividendo l'importanza dell'atto, chiedono di differire l'espressione del parere alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051

Riunione n. 5

Relatore: SACCONI (AP (NCD-UDC))

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16

(1051) SACCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica (Seguito dell'esame di una proposta di nuovo testo)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

205^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (n. 142)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli con osservazioni, pubblicato in allegato.

Accedendo ad una richiesta del senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), la PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

La PRESIDENTE propone di inserire nel testo predisposto dalla relattrice una specifica raccomandazione relativa all'adeguamento dei percorsi formativi della gente di mare.

La RELATRICE dichiara di accogliere la proposta appena avanzata.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

I senatori ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, mentre il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo si asterrà, pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione lo schema di osservazioni, come integrato (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), premesso che il disegno di legge in esame persegue il condivisibile obiettivo di recepire direttive europee volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, formula l'auspicio che il Governo svolga i propri adempimenti in materia in maniera puntuale, così da porre le Commissioni parlamentari in condizione di svolgere compiutamente il proprio ruolo consultivo. Paventa, infatti, che il Governo possa accumulare ritardi nella predisposizione degli schemi di decreto per poi imputare alle Camere le responsabilità di eventuali ritardi, secondo una prassi recentemente inaugurata dall'Esecutivo in relazione a provvedimenti d'urgenza annunciati e poi non adottati.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) pone in rilievo l'importanza della direttiva in materia di radioprotezione, segnalando l'opportunità che in sede attuativa si pervenga ad una uniformazione delle metodiche di sorveglianza sanitaria sulle varie categorie di soggetti esposti, anche in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento dei costi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori per la replica.

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) fa presente che, pur a seguito di approfondimenti condotti sul testo, non è stato possibile individuare la *ratio* dell'esenzione di alcune tipologie di acque dai controlli concernenti le sostanze radioattive, esenzione su cui sono state sollevate comprensibili perplessità durante il dibattito.

La relatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni appena svolte dal correlatore, ipotizzando che le acque in questione possano essere quelle provenienti da fonti poste in prossimità di terme o zone vulcaniche, di modesto rilievo quantitativo e difficilmente controllabili.

Soggiunge che, per venire incontro alle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito, si potrebbe prevedere che la popolazione interessata sia informata della sussistenza di acque esentate da controllo e possa conseguentemente richiedere attività di verifica (sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva).

In merito alle perplessità sul trattamento differenziato delle sigarette e dei sigari, per quanto concerne la restrizione relativa agli aromi caratterizzanti prevista dalla direttiva 2014/40/UE, fa presente che esso deriva probabilmente dalla considerazione delle diversità tra le modalità di fruizione e di produzione di tali prodotti del tabacco. A tal proposito, rileva che è opportuno addivenire quanto prima all'attuazione della citata direttiva, che è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e di quelli correlati, sulla base di un alto livello di protezione della salute umana.

Trova condivisibili le considerazioni appena espresse dal senatore Zuffada circa la necessità che il Governo presenti tempestivamente gli schemi di decreto, tenendo in debito conto del ruolo consultivo spettante alle Camere.

In conclusione, esprime l'avviso che non si possano recepire le istanze volte ad introdurre aggravamenti procedurali nell'*iter* per il rilascio delle valutazioni di impatto ambientale: pur comprendendosi la *ratio* di queste richieste, si tratterebbe di un appesantimento tale da provocare una paralisi nell'adozione dei provvedimenti.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta che verrà convocata per la giornata di martedì 10 marzo sarà illustrata e quindi posta in votazione la proposta di relazione alla Commissione 14^a.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 3 marzo scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (FIOPSD) e della Fondazione Casa della carità di Milano nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 86 –1619 (assistenza sanitaria ai senza fissa dimora).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,

considerato che:

– il provvedimento è necessario per il recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 208/106/CE in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, anche a seguito degli emendamenti della conferenza di Manila del 2010;

– il provvedimento abroga finalmente il decreto legislativo n. 136 del 2011 che era stato approvato prima dell'entrata in vigore degli emendamenti succitati, decreto che ha creato e sta creando non pochi problemi ai lavoratori marittimi italiani per la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di tutti gli altri paesi aderenti alla convenzione STCW (ai lavoratori italiani il decreto richiede per il rinnovo dei certificati 12 mesi di imbarco nei 5 anni di validità del certificato, e 36 mesi di imbarco quanto si tratta di navi inferiori a 500 tonnellate di stazza sempre nei 5 anni, mentre a seguito degli emendamenti di Manila sono necessari 12 mesi per tutti);

– le «carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare», che hanno causato una procedura di infrazione, sono in parte dovute anche a una riforma dell'istruzione tecnica che ha fortemente penalizzato l'istruzione nautica prevedendo la confluenza degli Istituti nautici nell'indirizzo «logistica e trasporti» e riducendo tra l'altro le ore di lezione settimanali da 36 a 32, con soppressione, nel primo biennio, delle «esercitazioni nautiche»;

– gli armatori e le stesse Capitanerie di porto hanno più volte evidenziato la difficoltà di disporre, a bordo delle navi, di personale sufficientemente preparato, soprattutto in tema di sicurezza del trasporto marittimo, di salute a bordo delle navi e di pericolo di disastro ambientale, in seguito ad eventuali sinistri;

formula osservazioni favorevoli, con le seguenti raccomandazioni:

1) occorre che siano emanati al più presto i provvedimenti attuativi prefigurati dallo schema di decreto legislativo, al fine di ridurre o di eliminare, nel periodo transitorio, l'applicazione della normativa attualmente vigente;

2) nella predisposizione dei suddetti provvedimenti attuativi dovrebbero essere consultate in modo capillare le varie rappresentanze di ca-

tegoria, al fine di una maggiore conoscenza degli effetti pratici di una normativa così complessa;

3) i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo dovrebbero essere destinati alla formazione e alla sicurezza della gente di mare.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,

considerato che:

– il provvedimento è necessario per il recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 208/106/CE in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, anche a seguito degli emendamenti della conferenza di Manila del 2010;

– il provvedimento abroga finalmente il decreto legislativo n. 136 del 2011 che era stato approvato prima dell'entrata in vigore degli emendamenti succitati, decreto che ha creato e sta creando non pochi problemi ai lavoratori marittimi italiani per la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di tutti gli altri paesi aderenti alla convenzione STCW (ai lavoratori italiani il decreto richiede per il rinnovo dei certificati 12 mesi di imbarco nei 5 anni di validità del certificato, e 36 mesi di imbarco quanto si tratta di navi inferiori a 500 tonnellate di stazza sempre nei 5 anni, mentre a seguito degli emendamenti di Manila sono necessari 12 mesi per tutti);

– le «carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare», che hanno causato una procedura di infrazione, sono in parte dovute anche a una riforma dell'istruzione tecnica che ha fortemente penalizzato l'istruzione nautica prevedendo la confluenza degli Istituti nautici nell'indirizzo «logistica e trasporti» e riducendo tra l'altro le ore di lezione settimanali da 36 a 32, con soppressione, nel primo biennio, delle «esercitazioni nautiche»;

– gli armatori e le stesse Capitanerie di porto hanno più volte evidenziato la difficoltà di disporre, a bordo delle navi, di personale sufficientemente preparato, soprattutto in tema di sicurezza del trasporto marittimo, di salute a bordo delle navi e di pericolo di disastro ambientale, in seguito ad eventuali sinistri;

formula osservazioni favorevoli, con le seguenti raccomandazioni:

1) occorre che siano emanati al più presto i provvedimenti attuativi prefigurati dallo schema di decreto legislativo, al fine di ridurre o di eliminare, nel periodo transitorio, l'applicazione della normativa attualmente vigente;

2) nella predisposizione dei suddetti provvedimenti attuativi dovrebbero essere consultate in modo capillare le varie rappresentanze di ca-

tegoria, al fine di una maggiore conoscenza degli effetti pratici di una normativa così complessa;

3) i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo dovrebbero essere destinati alla formazione e alla sicurezza della gente di mare;

4) occorrerebbero misure atte a colmare le lacune ora riscontrabili nel percorso formativo della gente di mare, attraverso il ripristino di programmi *ad hoc*, di un orario d'insegnamento adeguato e di esercitazioni specifiche nell'ambito dell'istruzione tecnica.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 125

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE A EBOLA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**122^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra le parti del disegno di legge di delegazione europea 2014 di interesse della Commissione, facendo presente che l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La direttiva 2014/52/UE ha inteso armonizzare i principi in materia di VIA dei progetti, attraverso l'indicazione di requisiti minimi per quanto riguarda le tipologie di progetti sottoposti a VIA, gli obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti, anche in termini di maggiori garanzie di qualità nella valutazione, nonché per quanto attiene la partecipazione del pubblico. Inoltre, la nuova direttiva è scaturita dall'esigenza di rendere la normativa in materia di VIA conforme ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), rafforzando la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, nonché con l'assetto delle strategie adottate dagli Stati membri nei settori di competenza nazionale. In particolare, l'articolo 8, lettera *a*), pone i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione

delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale. Tale principio di delega intende dare attuazione all'obiettivo di semplificazione e non duplicazione dei procedimenti autorizzatori posto dal quadro europeo. La lettera *b*) indica il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, allineando tale procedura ai principi della *smart regulation* e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. La lettera *c*) prevede la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. Infine, la lettera *d*) pone il criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale.

L'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Tale criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Il termine per il recepimento della direttiva è il 28 novembre 2015. Il considerando numero 6 della stessa rileva che si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno. La direttiva sostituisce le norme poste dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Quest'ultima è recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La direttiva 2013/59/Euratom ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive – ora abrogate esplicitamente – introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici. I principi e criteri direttivi specifici prevedono, alle lettere *a*) e *b*), il riordino e il coordinamento delle norme in materia di protezione contro le radiazioni, disponendo, tra l'altro, l'abrogazione del decreto legislativo n. 187 del 2000 e del decreto legislativo n. 52 del 2007 e le integrazioni necessarie

nel decreto legislativo n. 230 del 1995, che costituisce il recepimento non solo di direttive sulle radiazioni ionizzanti, ma anche di altre direttive Euratom, relative alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Alla lettera *c*), si prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi. Alla lettera *d*), è prevista la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni. Alla lettera *e*), la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività inerenti alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione e informazione.

L'allegato B riporta le direttive i cui schemi di decreto devono essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tra quelle di interesse della Commissione ambiente si segnalano la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici e che abroga la direttiva 2004/40/CE, la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

Preannuncia infine l'intenzione di proporre uno schema di relazione favorevole, in considerazione dei maggiori livelli di tutela per l'ambiente e la salute dei cittadini che deriverebbe dal recepimento delle direttive illustrate.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria**123^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nelle sedute di mercoledì 25 febbraio 2015, pubblicati in allegato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta l'emendamento 54.0.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa, e l'ordine del giorno G/1676/4/13.

La senatrice MORONESE (*M5S*) presenta l'emendamento 3.12 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) presenta l'emendamento 14.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa.

Il presidente MARINELLO ritira l'emendamento 4.0.1.

Il senatore RANUCCI (*PD*) presenta l'emendamento 23.0.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa al fine di recepire le indicazioni a cui la Commissione Affari costituzionali ha subordinato l'espressione del parere favorevole.

Il relatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 53.9 (testo 2). Presenta gli emendamenti 12.100 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa, e 40.300. Al fine di recepire le indicazioni alle quali la Commissione bilancio ha subordinato l'espressione del parere favorevole sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, presenta gli emendamenti 12.200, 24.100, 25.200, 29.100, 40.200 e 42.100. Presenta inoltre l'ordine del giorno G/1676/5/13.

Il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 14 di lunedì 9 marzo 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri, Bratti ed altri, De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 2014.

La relatrice MANASSERO (*PD*) svolge considerazioni integrative della relazione illustrativa, sottolineando l'importanza della prevenzione dei danni ambientali e l'attesa del provvedimento legislativo in esame da parte degli operatori del settore. Grande rilevanza assume infine la definizione dei livelli essenziali di protezione e tutela ambientale, in questa fase di trasformazione delle amministrazioni locali di livello provinciale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

G/1676/4/13

PANIZZA, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

«Il Senato,

premessò che:

i commi 711 e 712 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, come aggiunti al Senato, innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le maggiori entrate che si ricaveranno, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

tale disposizione risulta in contrasto con la proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia volti all'efficienza energetica degli edifici, proprio al fine di incentivare la riduzione dei consumi energetici;

tale incremento indiscriminato peserà in maniera preponderante sulle zone montane, che utilizzano su larga scala impianti di riscaldamento alimentati a pellet, non solo per le abitazioni private, ma anche per le attività commerciali come gli alberghi, e che potrebbero presumibilmente valutare di riconvertire gli impianti a gasolio, vista la notevole diminuzione del suo prezzo;

la stessa legge di stabilità ha prorogato le agevolazioni per il gasolio e il riscaldamento nelle aree climaticamente più fredde e che quindi coerenza vuole che anche per l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet di legno si adotti la stessa misura agevolativa,

impegna il governo:

a prevedere opportune deroghe e agevolazioni rispetto all'articolo 1, commi 711 e 712, per le zone climaticamente svantaggiate di fascia E ed F di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, al fine di scongiurare pesanti ricadute in termini economici sulle attività di quelle zone e la riconversione degli impianti al gasolio, con conseguenze inevitabili in termini di inquinamento ambientale.»

G/1676/5/13

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

l'iter autorizzativo ai fini dell'installazione di strutture mobili o manufatti leggeri destinati al pernottamento dei turisti nelle strutture ricettive all'aria aperta è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore nazionale e regionale;

la disposizione introdotta con legge n. 99 del 2009 e tesa a riconoscere l'irrelevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica delle installazioni, entro il perimetro di strutture turistico - ricettive regolarmente autorizzate, è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 278 del 22 luglio 2010;

analoghe disposizioni regionali sono state dichiarate incostituzionali o sono attualmente al vaglio della Corte Costituzionale;

il quadro normativo è complesso ed è stato complicato, ulteriormente, dall'avvicinarsi di

numerose modifiche intervenute sulla disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1 lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (in particolare la lettera è stata modificata dall'articolo 41, comma 4, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 10-ter, comma 1, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), tesa a regolamentare esclusivamente il profilo edilizio degli interventi;

la disposizione da ultimo richiamata è attualmente oggetto di proposte emendative;

la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, lett. e.5), citato, include fattispecie differenti, accomunate sotto il profilo edilizio dall'ammovibilità e quindi dal requisito dell'oggettiva precarietà, la cui rilevanza paesaggistica è, tuttavia, suscettibile di diverso apprezzamento

tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad effettuare la ricognizione delle disposizioni legislative regionali vigenti e delle prassi seguite nelle diverse Regioni, al fine di evidenziare eventuali disomogeneità, sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, che per quanto attiene alla procedura autorizzatoria in materia paesaggistica;

a definire, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle modifiche apportate con l'articolo 25 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164,

a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve en-

tà già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;

prevedere, per l'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali che introducono casi di «irrelevanza paesaggistica» disposizioni finalizzate a consentire l'accertamento di compatibilità paesaggistica in tempi coerenti con le esigenze delle attività produttive.

3.12 (testo 2)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, la figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.100/1

STEFANO

All'emendamento 3.0.100, sopprimere il comma 3.

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatia xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.»

5.0.100/1

DE PETRIS, STEFANO

All'emendamento 5.0.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie

in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

1-bis Alla copertura dell'onere, valutato in valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100/2

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «nell'area di Taranto e» inserire le seguenti: «anche sulla base delle indagini condotte nelle province di Brindisi e Lecce» e dopo le parole: «con esclusivo riferimento all'area di Taranto» inserire le seguenti: «, Brindisi e Lecce».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.100/3

PICCOLI

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale», inserire le seguenti: «e del personale delle province, in attuazione delle previsioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.100/4

ARRIGONI

All'emendamento 5.0.100, all'articolo «5-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente» e al secondo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

5.0.100/5

DE PETRIS, STEFANO

All'emendamento 5.0.100, al comma 1, dopo le parole: «dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014,» inserire le seguenti: «comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio,» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzioneli previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispose un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente».

9.8 (testo 3)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f, di questa sezione.»

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili.» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'inviluppo edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.»

12.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono

svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente».

14.1 (testo 2)

BERTUZZI

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema adotta la metodologia PEF così come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema.».

b) Al comma 3, sostituire le parole: «Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate», con le seguenti: «Lo schema nazionale volontario ed il relativo Regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati».

c) sopprimere la lettera d).

d) Al comma 4 sopprimere le parole: «nel piano di cui».

16.200/1

CALEO, DALLA ZUANNA

All'emendamento 16.200, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3,» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, commi 2 e 3,».

16.200/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 16.200, comma 1-bis, sopprimere le parole: «esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.200

IL RELATORE

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

23.0.1 (testo 2)

RANUCCI, ORRÙ, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, per i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle com-

pagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti».

24.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.100/1

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modificazioni:

- «1) alla lettera *a*) sopprimere le parole: "e su base volontaria" e le parole: "con capacità superiore ai cinque litri";
 - 2) alla lettera *b*) sostituire la parola: "dodici" con la parola: "ventiquattro";
 - 3) sopprimere la lettera *c*)».
-

25.100/2

MIRABELLI

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

- «*a*) alla lettera *a*), dopo le parole: "su base volontaria", inserire le seguenti: "del singolo esercente";
 - b*) alla lettera *a*) sopprimere le seguenti parole: "in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri,";
 - c*) alla lettera *d*), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo"».
-

25.100/3

ZIZZA

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

- «*a*) alla lettera *a*), dopo le parole: "su base volontaria", sono inserite le seguenti: "del singolo esercente";
 - b*) alla lettera *a*) le parole: "in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri," sono soppresse;
 - c*) alla lettera *d*), al n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo"».
-

25.100/4

MIRABELLI

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria" inserire le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a), sostituire le parole: "imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio" con le seguenti: "imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio";

c) alla lettera d), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

25.100/5

ZIZZA

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", sono inserite le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) le parole: "imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio" sono sostituite dalle seguenti: "imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio";

c) alla lettera d), al n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

25.100/6

DI BIAGIO

All'emendamento 25.100, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del vuoto a rendere» aggiungere le seguenti: «, in via sperimentale e su base volontaria,».

25.100/7

ARRIGONI

All'emendamento 25.100, capoverso «articolo 219-bis», lettera d) numero 3, dopo le parole: «Terminata la fase sperimentale si valuterà» inserire le seguenti: «, sulla base di apposito atto di indirizzo parlamentare,».

25.100/8

PICCOLI

All'emendamento 25.100, alla lettera d), numero 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di prodotto».

25.100/9

RUTA

All'emendamento 25.100, lettera d), numero 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di prodotto».

25.100

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri, contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà di estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi d'imballaggio, di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) Sopprimere il comma 5.

29.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

40.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze me-

ramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;».

40.200

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «2014», ovunque ricorra, con la seguente: «2015».

40.100 testo 2/1

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri a tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p)* e *q)* sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*, le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee)*, le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 2/3

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) sopprimere la lettera b).

40.100 testo 2/4

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.».

40.100 testo 2/5

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati».

40.100 testo 2/6

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

40.100 testo 2/7

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque».

40.100 testo 2/8

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis sopprimere la lettera b).

40.100 testo 2/9

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse"».

40.100 testo 2/10

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/11

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/12

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole da: "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente" fino a: "a norma delle leggi vigenti," con le seguenti: "La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi";

b) sopprimere le parole: "abbiano natura precaria,";

c) sostituire le parole: ", anche tubolari o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi" con le seguenti: "siano privi";

d) sostituire le parole da: ", installati su un sedime" fino alla fine del comma con le seguenti: "e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/13

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo la parola: "L'autorizzazione" aggiungere la seguente: "temporanea";

b) sostituire le parole: "del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per" con le seguenti: "degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima";

c) sostituire le parole da: ", che possono permanere" fino alla fine del comma, con le seguenti". Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/14

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis sopprimere le seguenti parole:" titolo abilitativo e".

40.100 testo 2/15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis, sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti».

40.100 testo 2/16

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), al comma 3-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a dissesto idrogeologico».

40.100 testo 2/17

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 2/18

SPILABOTTE

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

40.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'i-

stallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma».

42.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2015".

44.0.100/1

CERONI, PICCOLI

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997";

b) alla fine del comma 2, le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

2) alla fine del comma 2, le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche"».

44.0.100/3

ARRIGONI

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97".

Alla fine del comma 2, sostituire le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" con le seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche"».

44.0.100/4

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 44.0.100, al comma 1 sopprimere le parole: «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e».

44.0.100/5

PICCOLI

All'emendamento 44.0.100, al capoverso «Art. 44-bis», al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

44.0.100/6

ARRIGONI

All'emendamento 44.0.100, al comma 1, dopo le parole: «garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei

bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi» *inserire le seguenti*: «e la mancanza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti».

44.0.100/7

MIRABELLI

All'emendamento 44.0.100, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: «utenti morosi» aggiungere le seguenti: «domestici in condizioni di disagio economico».

44.0.100/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento del relatore 44.0.100, dopo il comma , inserire il seguente:

«1-bis) in caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.0.100/9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 44.0.100, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 44.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a

garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalterità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante modificazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura; la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/11

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione,

idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo e di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma *2-bis*, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/12

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto

esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.100/13

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma».

44.0.100/14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.»

54.0.1 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(IVA — Pellet)

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria**106^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Esame e rinvio)

La senatrice GUERRA (PD), relatrice, premette che, come è noto, la legge n. 234 del 2012 prevede, all'articolo 29, che il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Lo stesso articolo prevede anche la presentazione, senza scadenza temporale, di un disegno di legge europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Ricorda, inoltre, che la citata legge n. 234 ha introdotto la possibilità per il Governo di presentare un secondo disegno di legge di delegazione europea, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, nel caso dovessero sorgere ulteriori esigenze di recepimento. Tale facoltà è stata esercitata nel novembre 2013, sia per la legge di delegazione, sia per la legge europea, con la loro approvazione definitiva nell'ottobre 2014.

Successivamente a tale approvazione, il Governo ha predisposto i disegni di legge europea e di delegazione europea, riferiti all'anno 2014. In particolare, il disegno di legge di delegazione europea è stato definito dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 e presentato al Senato in data 5 febbraio 2015, mentre il disegno di legge europea è stato definito dal

Consiglio dei ministri solamente il 3 marzo 2015, ma ancora non è stato presentato alle Camere.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge in esame, esso è composto di 11 articoli, diretti a dare attuazione alle 41 direttive indicate negli allegati, e alle 6 decisioni quadro di cui all'articolo 11.

Il disegno di legge è poi accompagnato, come prescrive il comma 7 del citato articolo 29 della legge n. 234, dalla relazione illustrativa, che deve indicare una serie di dati e informazioni – aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente – relativi allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE, alle direttive che devono essere recepite in via amministrativa e ai provvedimenti con i quali le singole regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. La relazione illustrativa in esame contiene, pertanto, i dati riferiti al 31 dicembre 2013, a cui tuttavia il Governo ha aggiunto un aggiornamento relativo al 30 settembre 2014.

La relatrice, inoltre, sottolinea che il 28 febbraio scorso, a rigore, è scaduto il termine per la presentazione del disegno di legge di delegazione per il 2015 e della sua relazione illustrativa contenente i dati aggiornati al 31 dicembre 2014. Un chiarimento da parte del Governo sulle modalità con cui intende procedere al riguardo sarebbe opportuno.

Si è appreso, peraltro, che, nella giornata del 3 marzo scorso, il Governo ha elaborato la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2014. Non si ha notizia, tuttavia fino ad ora, delle Relazioni consuntive sia per il 2013 che per il 2014.

Infine, circa la prossima presentazione di un disegno di legge europea, sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla sede (Senato o Camera) in cui intende incardinare il suddetto testo, ossia se confermare la prassi dei precedenti governi, che abbinavano il disegno di legge di delegazione europea al disegno di legge europea, ovvero se disgiungerne l'esame, consentendo così ad ogni ramo del Parlamento di procedere all'esame di uno dei due disegni di legge per poi scambiarseli.

L'articolo 1 del disegno di legge – prosegue la relatrice – delega il Governo a dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B, mediante decreti legislativi da adottare nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234.

L'articolo 31 della legge 234 reca l'insieme delle norme procedurali, ove è previsto che la delega sia esercitata entro il termine di due mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Infine, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il parere parlamentare, che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge è previsto per i decreti legislativi di attuazione delle di-

rettive elencate nell'allegato B, nonché – qualora siano previste sanzioni penali – anche per quelle di cui all'allegato A, deve essere espresso entro quaranta giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali, il Governo può procedere anche in assenza di esso. Tuttavia, qualora i quaranta giorni scadano nel mese che precede la scadenza della delega legislativa, o successivamente, la delega stessa è prorogata di altri tre mesi (articolo 31, comma 3, della legge n. 234).

L'articolo 32 della legge n. 234 dispone, invece, i principi e criteri generali che il Governo è tenuto a rispettare nell'adottare i decreti legislativi.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa all'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 delega il Governo ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

L'articolo 5 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

L'articolo 6 reca la delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2014/59/UE concernente la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e dell'intermediazione finanziaria, e prevede, alle lettere a)-q), i relativi principi e criteri direttivi specifici di attuazione, da osservarsi, in aggiunta a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, ove applicabili.

L'articolo 7 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e per l'adeguamento della normativa nazionale alle di-

sposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. Si tratta della revisione della disciplina meglio nota come «MiFID II» (Market in Financial Instruments Directive).

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame.

L'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Tale criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, «ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom», di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, direttiva che stabilisce «norme fondamentali di sicurezza» relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'articolo 11 riguarda l'attuazione delle decisioni quadro. La relatrice ricorda, in proposito, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex «terzo pilastro») sono state «comunitarizzate», ovvero sono ora adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di vedersi comminate sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, come quelle previste dall'articolo in esame, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento.

L'articolo 11 delega quindi il Governo a dare attuazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, alle seguenti sei decisioni quadro: la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative co-

muni; la decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la decisione quadro 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; e infine la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

L'allegato A contiene, senza previsione di principi e criteri direttivi specifici, una sola direttiva, la 2013/53/UE, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.

L'allegato B contiene, senza previsione di principi e criteri direttivi specifici, 40 direttive, dalla più datata 2010/53/UE, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, sino alla più recente direttiva 2014/86/UE, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Le altre direttive dell'allegato B riguardano una estrema varietà di temi, tra i quali la relatrice segnala – senza alcuna pretesa di esaustività – la direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, la direttiva 2014/40/UE, sui prodotti del tabacco, la direttiva 2014/41/UE, sull'ordine europeo di indagine penale, la direttiva 2014/55/UE, sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e la direttiva 2014/60/UE, sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Come è ricordato in premessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234, il disegno di legge di delegazione europea è corredato da una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo: a) dà conto della ripartizione delle direttive tra i due allegati e quindi dell'opportunità di sottoporre i relativi decreti legislativi al previo parere parlamentare; b) riferisce sulle procedure d'infrazione e sentenze della Corte di giustizia; c) elenca le direttive recepite o da recepire in via amministrativa; d) dà conto dell'eventuale omesso inserimento di direttive in scadenza; e) elenca le direttive recepite con regolamento; f) elenca i provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive, nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a eventuali leggi annuali di recepimento.

Soffermandosi unicamente sulla lettera b), la relatrice rileva come le procedure di infrazione, al 31 dicembre 2013, ammontavano a 104 (a fronte delle 99 di fine 2012), mentre al 30 settembre 2014 si sono ridotte

a 100, di cui 79 per violazione del diritto europeo e 21 per mancata attuazione di direttive.

Con riferimento allo stadio di avanzamento, i dati aggiornati al 30 settembre 2014 risultano invariati rispetto a quelli di inizio anno. In particolare, delle 100 procedure aperte, 9 risultano essere giunte alla fase dell'articolo 260 del TFUE, ovvero quella relativa alla mancata ottemperanza di una sentenza di condanna già emessa dalla Corte di giustizia in base all'articolo 258 TFUE. Si tratta, quindi, di 9 procedure che rischiano di approdare a una seconda sentenza di condanna, con sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Infine, il settore che continua a primeggiare per numero di procedure aperte è quello dell'ambiente, con 19 procedure, seguito da quello della fiscalità e dogane, con 12 procedure (dati del 30 settembre 2014).

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esauriente illustrazione, sottopone ai commissari la prospettiva di pervenire ad una definitiva adozione del provvedimento in titolo tendenzialmente prima della pausa pasquale. All'interno di tale *iter* temporale, è ipotizzabile prevedere le audizioni di rappresentanti apicali della Banca d'Italia e della Consob nella giornata di martedì 17 marzo, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe cadere nella giornata di venerdì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Prende la parola, quindi, il sottosegretario GOZI, il quale, nel congratularsi con la relatrice per l'efficace esposizione delle principali tematiche contenute nel provvedimento in argomento, annuncia preliminarmente l'intenzione dell'Esecutivo di procedere ad una presentazione disgiunta, presso le due Camere, dei relativi disegni di legge di delegazione europea ed europea.

Tiene, quindi, a precisare che la relazione programmatica per il 2015 è stata predisposta in via definitiva all'inizio del corrente anno in ragione principalmente della circostanza per cui essa non poteva non tener conto degli esiti della Presidenza di turno dell'Italia dell'Unione europea, conclusasi, come noto, lo scorso 31 dicembre 2014.

Successivamente, informa i membri della Commissione, che, per quanto riguarda lo *status* del contenzioso nei confronti dell'UE, al momento, il numero delle infrazioni che gravano sull'Italia ammonta a 91, ossia il numero più basso che sia stato raggiunto dal Paese nella scomoda *black list* delle irregolarità comunitarie. Si tratta di un risultato positivo ma di cui non ci si può ritenere compiutamente soddisfatti, in quanto l'obiettivo che il Governo intende raggiungere in futuro è di arrivare al livello fisiologico dei *partners* europei più efficienti, che si attesta a circa 40 infrazioni complessive.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Seguono brevi interventi del senatore COCIANCICH (*PD*), che ringrazia per lo sforzo che l'Esecutivo sta approfondendo nei vari negoziati europei che interessano l'Italia, del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) che chiede lumi circa l'emanazione dei pareri sul disegno di legge in titolo da parte delle altre Commissioni permanenti consultate e del senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale stigmatizza il comportamento che spesso viene assunto nell'ambito di alcune Commissioni permanenti, tendente ad irrigidire più del richiesto i diversi vincoli provenienti dalla normativa europea.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio» (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 87)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, dà lettura, anche per conto del senatore Floris, relatore, di un elaborato schema di risoluzione sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, mettendo in evidenza come esso costituisca il frutto di un complesso lavoro che, nell'ambito del Senato, ha visto il sostanziale recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri, Difesa, Istruzione, Agricoltura, Industria, Lavoro e Sanità.

Ciò che ancor più rileva – tiene a sottolineare la relatrice – è che, nell'esame del suddetto documento, per la prima volta, la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato ha ritenuto di coinvolgere in modo sostanziale la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, recependo, nella proposta di risoluzione, le principali indicazioni all'uopo formulate dai vari Consigli regionali.

A tale ultimo riguardo è stato instaurato un proficuo e continuativo coordinamento che è culminato nell'incontro del 26 febbraio 2015 tra la 14^a Commissione permanente e la citata Conferenza, in attuazione della Risoluzione del 24 settembre 2014, approvata dalla 14^a Commissione, che prevedeva appositamente la realizzazione di una programmazione tra i lavori parlamentari e quelli delle Assemblee regionali per la redazione dei pareri sui più significativi atti dell'Unione europea, quali la presente Comunicazione.

In aggiunta a quanto testè espresso dalla relatrice Ginetti, il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), relatore, mette in risalto la caratteristica di equilibrio della mentovata bozza di risoluzione, che cerca di delineare delle *guidelines* nazionali sui maggiori *dossiers* comunitari in agenda per il 2015.

Conclude invitando il rappresentante del Governo ad un'azione negoziale a Bruxelles più assertiva soprattutto in tema di utilizzo dei fondi europei per l'Italia e di effettiva implementazione del cosiddetto Piano Juncker di 315 miliardi.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai due relatori, che, tra l'altro, potrà costituire uno stimolo per l'Esecutivo affinché venga realizzato un efficace «gioco di squadra» tra il Parlamento ed il Governo nella multiforme attività di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il sottosegretario GOZI è dell'avviso che l'atto di indirizzo in corso di esame va nella giusta direzione della realizzazione di un ottimale «sistema Paese», tra i *côtés* parlamentare e governativo, nella conduzione delle politiche comunitarie.

In particolare, per quanto riguarda l'Unione economica e monetaria, il Governo italiano ha ribadito con convinzione l'esigenza di attuare una dimensione sociale dell'UEM, quale preconditione per una sua eventuale estensione.

Circa l'implementazione del cosiddetto Piano Juncker, si è del parere che essa debba essere compiuta molto rapidamente, ossia entro il prossimo mese di giugno, in maniera da poter allestire i primi progetti di investimento già nella seconda metà del 2015. In tal senso l'Italia sta lavorando insieme alla Francia affinché i suddetti finanziamenti vengano convogliati prioritariamente per le aree europee più disagiate e per i settori di mercato che registrano il maggior numero di fallimenti di imprese.

L'Italia, inoltre, ha espresso l'auspicio che la BEI, nella sua qualità di ente creditizio accreditato a dare le principali garanzie per i progetti connessi al Piano Juncker, sia pronta ad assumere rischi più elevati e maggiormente confacenti all'attuale situazione dei mercati finanziari.

Per ultimo, il Sottosegretario manifesta la delusione italiana per la recente sentenza della Corte di Lussemburgo che ha ritenuto «non viable» l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali del Consiglio d'Europa (CEDU): in realtà, come attestato anche da altri *partners* europei,

esistono tutte le ragioni politiche affinché l'Unione diventi parte a pieno titolo di tale importante Trattato.

A conclusione dell'esame, quindi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di risoluzione dei relatori.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE, infine, dispone che il suddetto documento venga inoltrato, oltre che ai Presidenti delle Commissioni permanenti del Senato, al Presidente della Conferenza delle Assemblee regionali e provinciali e ai Presidenti dei vari Consigli regionali coinvolti.

La seduta termina alle ore 14,05.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52 (Doc. XVIII, n. 87)

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 (COM(2014) 910),

valutati i pareri espressi dalle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) del 13 gennaio 2015, 3^a (Affari esteri) del 17 febbraio 2015, 4^a (Difesa) del 28 gennaio 2015, 7^a (Istruzione) del 10 febbraio 2015, 9^a (Agricoltura) del 3 febbraio 2015, 10^a (Industria) del 24 febbraio 2015, 11^a (Lavoro) del 3 marzo 2015, 12^a (Sanità) del 17 febbraio 2015;

richiamata la risoluzione approvata dalla 14^a Commissione il 24 settembre 2014 (Doc. XXIV, n. 35), in cui si era concordato – tenuto conto dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – sull'opportunità di realizzare un'attività di programmazione che consenta di organizzare in tempo utile e coordinato, rispettivamente, i lavori parlamentari e delle Assemblee regionali, per la redazione dei pareri espressi nell'ambito del dialogo politico o relativamente ai profili di sussidiarietà e proporzionalità degli atti europei, anche tenendo conto delle osservazioni regionali;

valutati gli esiti dell'incontro del 26 febbraio 2015 tra la 14^a Commissione permanente e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, svolto in attuazione della risoluzione del 24 settembre 2014, ed incorporati integralmente i relativi risultati nel corpo della presente risoluzione;

valutati gli articoli 9, comma 2, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consentono di tenere conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome nell'attività di partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea,

esprime una valutazione positiva sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, per «Un nuovo inizio», che assume l'impegno di una sostanziale discontinuità politica e della realizzazione di un cambiamento anche nell'approccio metodologico, più efficace, trasparente e responsabile a sostegno degli obiettivi di occupazione, crescita, equità e democraticità;

condivide le 10 priorità politiche e i grandi temi sui quali la Commissione europea invita a concentrare l'azione sia dell'Unione europea che dei singoli Stati membri per l'intero arco quinquennale del suo mandato;

ritiene opportuno rendere maggiormente leggibile il rapporto tra la premessa politico-programmatica e le 23 proposte legislative e non legislative indicate nell'allegato I, le quali dovrebbero essere accompagnate da una valutazione *ex ante* del loro impatto rispetto alle 10 priorità di azione prefissate;

ritiene, similmente, opportuno rafforzare le priorità del Programma mettendole in relazione agli obiettivi della Strategia Europa 2020 e alla Politica di coesione territoriale, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

ritiene necessario il mantenimento di alcune proposte legislative contenute nell'Allegato II – e indicate specificatamente nella tabella che segue – che la Commissione propone di ritirare, in quanto si ritengono essenziali per la tutela di diritti sociali e per la tutela della qualità della vita dei cittadini, e in particolare: in materia di parità di genere al fine di estendere i congedi parentali e garantire la effettiva possibilità di conciliare tempi di lavoro e vita familiare; in materia di inquinamento e di emissioni, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014 per portare a quota 27 per cento la riduzione di immissioni di gas, l'impiego di fonti alternative e di efficienza energetica entro il 2020;

considera necessario migliorare il meccanismo di coordinamento degli interventi di livello europeo con quelli attuati a livello nazionale e locale, per un maggiore potenziale di sviluppo e un migliore utilizzo delle risorse pubbliche nell'impiego dei diversi fondi che incidono sulla competitività e sul livello degli investimenti per la crescita (dal nuovo FEIS, ai Fondi BEI, ai Fondi dei singoli programmi UE, ai Fondi strutturali e d'investimento europei);

invita la Commissione europea – al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'UE e dell'Unione economica e monetaria, e in vista della modifica dei regolamenti relativi alle procedure del *six-pack* e del *two-pack* – ad attribuire agli indicatori sociali, sia nella valutazione degli squilibri macroeconomici che in riferimento alle Raccomandazioni specifiche per Paese, un carattere primario e non meramente ausiliario, anche al fine di valutare *ex ante* il potenziale effetto di ricaduta delle scelte politiche di riequilibrio e di riforma e valutare i successivi progressi sociali e l'impatto degli interventi programmati e delle riforme attuate;

considera necessario, nell'ambito dell'«Approccio integrato» proposto in materia di politica economica (cosiddetta *policy mix*), collegare maggiormente l'obiettivo del risanamento dei bilanci con quello del rilancio degli investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro, affinché il risanamento sia indirizzato al necessario rilancio della crescita dell'economia reale;

ritiene doveroso rafforzare la flessibilità nell'ambito dei vincoli di risanamento dei bilanci, seppur nel quadro delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, così come richiesto dalla LII COSAC di Roma dell'1-2 dicembre 2014 e come sancito nella Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 (COM(2015) 12) in riferimento a crisi perduranti e cicli economici sfavorevoli, a sostegno delle riforme attuative delle

Raccomandazioni specifiche per Paese, nonché degli investimenti e degli altri interventi anticiclici;

reputa peraltro necessario interpretare la nozione di ciclo economico sfavorevole in base alle varie e più appropriate metodologie di calcolo del prodotto potenziale di uno Stato membro (cosiddetto *output gap*), di cui si auspica che la Commissione europea tenga conto nelle future misurazioni, alla base a loro volta di tutte le decisioni che assume nel quadro della *governance* economica europea (raccomandazioni specifiche per Paese, procedura per gli squilibri macroeconomici, parere sui documenti di bilancio);

ritiene che vada valutato con attenzione il Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), che secondo le stime europee dovrebbe arrivare a mobilitare 315 miliardi di euro da destinare a progetti d'investimento rilevanti per dare impulso all'economia europea, e auspica, al riguardo, la celere istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). In riferimento al Fondo, ne andrebbe definita la *governance* decisionale assicurando che il contributo degli Stati membri ad esso sia da un lato portatore di un reale valore aggiunto europeo e dall'altro che sia correttamente bilanciato quanto all'interesse sostanziale degli Stati ad apportare un contributo adeguato, anche in relazione all'efficacia degli interventi programmati a livello nazionale;

al riguardo, si auspica che l'attuazione del Piano – unitamente all'iniziativa di un pacchetto sul mercato unico digitale – possa contribuire a rilanciare gli investimenti nel campo delle interconnessioni elettriche, dell'efficienza energetica e della diffusione della «banda ultralarga» e a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI;

ritiene, inoltre, essenziale procedere con decisione verso un mercato unico digitale (iniziativa n. 4), per accrescere le potenzialità dell'economia europea e per rafforzare la coesione e l'integrazione delle regioni con maggior ritardo di sviluppo, e auspica l'elaborazione di *best practices* a livello europeo per facilitare e accelerare la digitalizzazione delle amministrazioni territoriali e locali, al fine di migliorare i servizi pubblici per i cittadini;

vede con favore l'annuncio di un pacchetto di misure per aiutare gli Stati membri a promuovere l'integrazione e l'occupabilità nel mercato del lavoro (iniziativa n. 2), specialmente tra i giovani disoccupati e i disoccupati di lunga durata, e a sviluppare gli investimenti nelle conoscenze e nelle competenze della forza lavoro;

valuta positivamente il fatto che la Commissione europea si stia adoperando per garantire pari opportunità alle persone con disabilità e nella promozione della parità tra uomini e donne e dell'accesso delle donne al mondo del lavoro, ritenute priorità della propria azione per il 2015;

nell'ambito della strategia sul mercato interno per i beni e i servizi (iniziativa n. 7), volta a rafforzare ulteriormente l'integrazione e migliorare il riconoscimento reciproco e la standardizzazione nei settori chiave dell'industria e dei servizi, ritiene essenziale porre particolare attenzione

alle imprese di piccole dimensioni, ai fini della ripresa economica e occupazionale, in ragione delle diverse peculiarità dei tessuti economico-produttivi regionali, che vanno tutelate nelle loro specifiche caratteristiche e aiutate ad aggiornarsi per accrescere la loro efficienza e capacità di stare sul mercato;

valuta positivamente l'elaborazione di un quadro strategico per l'Unione dell'energia (iniziativa n. 5) volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'integrazione dei mercati nazionali dell'energia, nonché a migliorare l'efficienza energetica, riducendo la dipendenza dalle importazioni, a decarbonizzare il *mix* energetico e a promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore;

a tale riguardo, si ritiene necessario promuovere la stabilizzazione dei sistemi di incentivazione della cosiddetta «*green economy*» e il passaggio da un sistema di incentivi alla produzione di energia ad un sistema di incentivi alla sostenibilità energetica, che tenga conto, tanto dell'energia prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili, quanto di quella risparmiata;

in relazione alla revisione della strategia commerciale dell'Unione europea, ritiene cruciale il profilo della trasparenza dei negoziati, soprattutto per ciò che concerne le tematiche legate ai farmaci, ai trial clinici e all'utilizzo dei dati sanitari, nonché nell'ottica di un diritto armonizzato e cogente in materia di vendite *on line* di medicinali a livello europeo. Invita, inoltre, la Commissione europea a vigilare con particolare attenzione sul processo di definizione del negoziato sull'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, al fine di tutelare i livelli e gli *standards* di qualità europei in ambito sociale, sanitario e ambientale, anche con un più stretto confronto con i parlamenti nazionali, e al fine di monitorare l'impatto sull'organizzazione economica degli Stati membri, soprattutto di quelli in cui l'occupazione è concentrata nella piccola e piccolissima impresa;

reputa fondamentale – accanto al percorso di semplificazione del contesto normativo (REFIT), in grado di favorire gli investimenti, con particolare riferimento alle PMI, e di tutelare maggiormente i cittadini – rafforzare la legittimazione democratica del processo decisionale e di relazione tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento europeo e Consiglio) e tra i parlamenti nazionali e l'UE, nonché tra i parlamenti nazionali e le realtà regionali e locali;

in materia di organismi geneticamente modificati, reputa positiva l'intenzione della Commissione europea di riesaminare il processo decisionale per la concessione dell'autorizzazione (iniziativa n. 23), al fine di tenere maggiormente conto dei casi in cui una netta maggioranza di Stati membri si oppone alla proposta di autorizzazione all'immissione in commercio e ritiene opportuno che in tale contesto si tenga conto delle realtà produttive regionali;

ritiene necessario rafforzare gli strumenti intergovernativi e comunitari per la creazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia a partire dalla soluzione della questione dell'adesione dell'UE alla Convenzione europea per i diritti dell'Uomo e con il rafforzamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria e di sicurezza contro il terrorismo, la

criminalità organizzata e le frodi fiscali, nonché a favore di un sempre più efficace contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

vede con favore la costruzione di una nuova politica della migrazione e auspica al riguardo che ciò comporti anche un riassetto dell'attuale normativa in tema di protezione e asilo, al fine di migliorare le procedure e ridistribuire gli oneri legati all'accoglienza, e di garantendo maggiore equità nell'impegno dei diversi Paesi dell'Unione e risposte più funzionali alle esigenze dei richiedenti, prendendo in considerazione la possibilità di istituire, nei Paesi di transito e partenza dei profughi, compatibilmente con la loro situazione interna, un sistema di presidi diplomatico-consolari per anticipare la richiesta di protezione internazionale, assicurando alle persone ammesse a tale protezione un trasferimento legale e con mezzi sicuri nel Paese europeo di accoglienza, sulla base di quote fissate per ciascun Stato membro; e ritiene opportuno promuovere un modello di *governance* multilivello, basato su una maggiore integrazione fra i vari livelli di governo, che meglio possa intervenire nelle dinamiche migratorie, in cui gli enti sub-statali si caratterizzano sempre più come prima porta di ingresso nel sistema dei diritti, svolgendo un ruolo cruciale nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi ai migranti, favorendo una loro integrazione, che tenga conto dell'economia dei territori e del quadro organico per la crescita e lo sviluppo del Paese;

ritiene necessario rafforzare il processo di formazione di una politica estera comune, nonché il percorso di definizione di una politica di difesa comune.

La 14^a Commissione si impegna inoltre ad esaminare nel corso dell'anno 2015, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte che potranno pervenire dalle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché dalla Conferenza che le rappresenta, le seguenti proposte contenute nell'Allegato I (nuove iniziative) al Programma di lavoro della Commissione europea:

N.	Titolo	Tipo di iniziativa	Note
1.	Il piano di investimenti per l'Europa: seguito legislativo	Legislativa	Il «Piano di investimenti per l'Europa», il cosiddetto Piano Juncker, e le sue finalità sono pienamente condivisibili in termini di strumento utile e efficace per il rilancio a medio termine della crescita e dell'occupazione in Europa. Si aggiunge che il tema dell'incremento degli investimenti a medio e lungo termine dovrebbe essere visto non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase, ma come un asset strategico per il futuro dell'area euro e di quella europea in generale.
2.	Promuovere l'integrazione e l'occupabilità nel mercato del lavoro	Legislativa/ Non legislativa	Il tema della disoccupazione e, in primo luogo, della disoccupazione giovanile, costituiscono il principale pro-

N.	Titolo	Tipo di iniziativa	Note
			blema che affligge le nostre economie. Il pacchetto contribuirà a proseguire l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile (Youth Guarantee), una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'integrazione dei disoccupati di lunga durata e misure per promuovere lo sviluppo delle competenze.
3.	Revisione intermedia della strategia Europa 2020	Non legislativa	Il tema della revisione della strategia Europa 2020 è da tempo all'attenzione della Commissione che ne ha fatto uno dei temi centrali della LII COSAC di Roma.
4.	Pacchetto sul mercato unico digitale	Legislativa/ Non legislativa	Le iniziative connesse al Mercato unico digitale sono da condividere in quanto finalizzate a costruire l'economia digitale, promuovere la società elettronica e investire in attività di ricerca e innovazione di prima qualità nel settore delle tecnologie e della comunicazione.
5.	Quadro strategico per l'Unione dell'energia	Legislativa/ Non legislativa	Si condivide l'attenzione posta sul tema della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, dell'integrazione dei mercati nazionali dell'energia, della promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'energia. L'Unione europea dell'energia ne costituisce la necessaria cornice ordinamentale.
7.	Strategia sul mercato interno per i beni e i servizi	Legislativa/ Non legislativa	Un approccio rinnovato e integrato al mercato unico per rafforzare ulteriormente l'integrazione e migliorare il riconoscimento reciproco e la standardizzazione nei settori chiave dell'industria e dei servizi con il massimo potenziale economico, come i servizi alle imprese, l'edilizia, il commercio al dettaglio, le professioni regolamentate, le tecnologie di produzione avanzate e la fornitura combinata di beni e servizi. Si rivolgerà particolare attenzione alle PMI.
8.	Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori	Legislativa/ Non legislativa	Nell'attuale momento storico, il pacchetto mira a promuovere la mobilità dei lavoratori e a combattere gli abusi – oggetto di preoccupazione in diversi Stati membri – mediante un miglior coordinamento dei regimi previdenziali, il riesame mirato della direttiva sul distacco dei lavoratori e il potenziamento di EURES. La mobilità dei lavoratori potrà essere promossa specialmente nei casi in cui l'offerta di lavoro e la richiesta di competenze siano cronicamente insoddisfatte, anche a livello transfrontaliero.

N.	Titolo	Tipo di iniziativa	Note
15.	Strategia commerciale e di investimento a favore dell'occupazione e della crescita	Non legislativa	Il riesame globale della strategia commerciale dell'UE, in particolare del suo contributo all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, costituirà la base per un approfondimento specifico sul tema della politica commerciale dell'Unione, principalmente per quanto concerne l'accordo transatlantico UE-USA (TTIP).
16.	Proposte per completare l'adesione dell'UE alla CEDU	Legislativa	La recente posizione negativa espressa dalla Corte di giustizia europea sull'accordo di adesione dell'Unione europea alla CEDU andrà necessariamente analizzata per approfondirne le implicazioni e gli spazi di dialogo tra le due istituzioni.
18.	Agenda europea sulla migrazione	Legislativa/ Non legislativa	L'obiettivo è definire un nuovo approccio alla migrazione legale per rendere l'UE una meta attraente per talenti e competenze e migliorare la gestione della migrazione intensificando la collaborazione con i paesi terzi, promuovendo la condivisione degli oneri e la solidarietà e lottando contro la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani. L'agenda comprende il riesame della direttiva sulla Carta blu, il permesso di lavoro a livello di UE per i lavoratori altamente qualificati.
23.	Riesame del processo decisionale per l'autorizzazione degli OGM	Legislativa	Nell'ambito del riesame si rifletterà su come modificare le norme perché sia tenuta meglio in considerazione la posizione maggioritaria degli Stati membri.

La 14^a Commissione ritiene altresì che alcune proposte legislative contenute nell'Allegato II (elenco delle proposte pendenti ritirate o modificate), che la Commissione europea propone di ritirare, vadano mantenute in quanto essenziali per la tutela dei diritti sociali e per la tutela della qualità della vita dei cittadini, nonché in quanto ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti. Tra esse:

N.	Riferimento COM/interistituzionale	Titolo	Note
5.	COM/2010/0759 2010/0364/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.	Si auspica che possa essere individuato un nuovo punto di accordo politico nei prossimi sei mesi. Nel merito della materia, l'Italia presenta specificità e peculiarità che potrebbero essere valorizzate

N.	Riferimento COM/interistituzionale	Titolo	Note
			dall'individuazione di una normativa comune e uniforme.
12.	COM/2014/0032 2014/0014/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici.	Nell'ambito della rivalutazione dell'iniziativa, si rappresenta l'esigenza italiana di ampliare l'eventuale programma di distribuzione del latte alimentare ad altri prodotti lattiero-caseari (yogurt, formaggi stagionati, ...), nonché ad altri prodotti alimentari (quali miele e olio) a livello europeo, a rendere uniformemente prescrittivo l'approvvigionamento preferenziale di prodotti locali e biologici e provenienti da filiera corta, nonché a contemperare il criterio dell'utilizzo storico dei fondi con ulteriori parametri.
37.	COM/2013/0920 2013/0443/COD	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE.	Si ritiene necessario il mantenimento della proposta, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014 per portare a quota 27% la riduzione di immissioni di gas, l'impiego di fonti alternative e di efficienza energetica entro il 2020.
38.	COM/2014/0397 2014/0201/COD	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 28.10.2014	Si ritiene necessario il mantenimento della proposta.
47.	COM/2013/0262 2013/0137/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla pro-	Nel condividere l'intenzione della nuova Commissione europea

N.	Riferimento COM/interistituzionale	Titolo	Note
		duzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale).	di ritirare la proposta in oggetto, si sottolinea come un'eventuale ulteriore diversa proposta normativa dovrebbe essere improntata alla maggior tutela possibile delle specificità locali quanto alle sementi e alle varietà, che rappresentano una ricchezza della biodiversità agricola italiana.
58.	COM/2008/0637 2008/0193/COD	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Si ritiene necessario il mantenimento del testo al fine di garantire diritti essenziali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, quali i congedi parentali e la effettiva possibilità di conciliare tempi di lavoro e vita familiare.
60.	COM/2011/0635 2011/0284/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un diritto comune europeo della vendita	Si ritiene necessario continuare ad approfondire il tema, anche per garantire il potenziale del commercio elettronico nel mercato unico digitale.
65.	COM/2000/0802 2000/0326/COD	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento	Ritiro necessario perché la valutazione d'impatto e la pertinente analisi sono attualmente obsolete. Ritiro incluso nella comunicazione REFIT del giugno 2014.

La 14^a Commissione ritiene infine che vadano esaminate le seguenti proposte contenute nell'Allegato III (Azioni REFIT: semplificazione, codificazione/rifusione, consolidamento, abrogazione, aggiornamento/riesame).

N.	Titolo	Tipo di iniziativa/ obiettivo REFIT	Note
21.	Informazione e consultazione dei lavoratori	Iniziativa legislativa: consolidamento, semplificazione	Consolidamento di direttive nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori tenendo conto dei risultati di una consultazione delle parti sociali: - Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il rav-

N.	Titolo	Tipo di iniziativa/ obiettivo REFIT	Note
			<p>vicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi</p> <p>– Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti</p>
24.	Salute e sicurezza sul lavoro	Valutazione	Valutazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e di 23 direttive correlate. Risultati attesi nel 2015.
25.	Lavoro a tempo parziale e a tempo determinato	Valutazione	<p>Valutazione della direttiva 97/81/CE, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.</p> <p>Direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Risultati attesi nel 2015.</p>
60.	Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale	Valutazione	Si ritiene importante effettuare una valutazione complessiva della legislazione sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Variazione nella composizione della Commissione

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione i deputati Luigi Taranto e Martina Nardi, in sostituzione dei deputati Dario Parrini e Giovanna Martelli, dimissionari.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni

S. 1678 Governo

(Parere alla 8^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*), *relatrice*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione del 24 febbraio scorso, ricorda che – come illustrato approfonditamente in quella sede – la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito con orientamento costante sin dal 2007 gli ambiti competenziali cui afferisce la materia dei contratti pubblici. Vista la rilevanza della materia, ritiene tuttavia opportuno, ai fini della predisposizione del parere, acquisire l'orientamento della Commissione.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), tenuto conto che presso la Commissione di merito è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni le cui risultanze potrebbero essere d'ausilio anche all'attività dell'organo, chiede che lo svolgimento del dibattito sia rinviato ad altra seduta.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge di delegazione europea 2014

S.1758 Governo

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1758, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2014.

Preliminarmente, ricorda che il disegno di legge è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Allo stato, all'attenzione del Parlamento, vi è il solo disegno di legge di delegazione europea. Quanto al suo contenuto, segnala che esso consta di 11 articoli e due allegati, i quali elencano rispettivamente 1 e 40 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i principi e i criteri direttivi di carattere generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il ter-

mine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism* (SSM)).

L'articolo 4 detta invece principi e criteri direttivi per l'attuazione di alcune direttive in materia di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (direttive 2013/50/UE e 2007/14/CE) e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

L'articolo 5 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, disciplinata, nel nostro ordinamento, dal testo unico bancario.

L'articolo 6 reca la delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2014/59/UE concernente la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 7 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, recanti revisione della disciplina in materia di mercati degli strumenti finanziari, meglio nota come «MiFID II» (Market in Financial Instruments Directive).

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce «norme fondamentali di sicurezza» relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'articolo 11 reca la delega al Governo per l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, di sei decisioni quadro in materia di giustizia. Si tratta della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; della decisione quadro 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica precedenti decisioni quadro, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; e, infine, della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Nell'allegato A è compresa 1 direttiva (2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013) relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.

Nell'allegato B sono invece elencate 40 direttive.

Tra di esse segnala, tra le direttive che presentano una qualche attinenza con le competenze della Commissione, la direttiva 2010/53/UE, che mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto, al fine di tutelare la salute umana, sia dei riceventi che dei donatori, superando le differenze che esistono tra gli Stati membri in materia di trapianti e colmando le attuali lacune.

La direttiva 2012/25/UE, che definisce le procedure informative da utilizzare per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti.

La direttiva 2013/35/UE, che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine.

La direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

La direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che interviene sulla disciplina della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni – sessione europea. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In particolare, in data 25 settembre 2014, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione. Successivamente a tale data, sono stati inseriti nel testo 4 ulteriori articoli recanti principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive in materia economica e finanziaria, sulle quali lo Stato dispone di un titolo competenza esclusiva a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Fa presente altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge. L'articolo 41 in questione stabilisce che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda infine che, a norma dell'articolo 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe europee, figura il seguente: «quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli

altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle ore 8,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore generale della RAI, Luigi GUBITOSI.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), Roberto FICO, *presidente*, risponde sulla questione posta.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della RAI*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Paolo BONAIUTI (*AP (NCD-UDC)*), il deputato Mario MARAZZITI (*PI-CD*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato Nicola FRATOIANNI (*SEL*), i senatori Maurizio ROSSI

(*Misto-LC*) e Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della RAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Gubitosi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

Intervengono Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, Pietro Cerrito, presidente del Caf Cisl, Mauro Soldini, presidente del Caf Cgil e Giovanni Angileri, presidente del Caf Uil.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF-Centri di assistenza fiscale

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro PAGANO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Canepari.

Valeriano CANEPARI, *coordinatore della Consulta nazionale dei Caf*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre

domande e formulare osservazioni, la senatrice Raffaella BELLOT (*LN-Aut*) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Mauro SOLDINI, *presidente del Caf Cgil*, e Pietro CERRITO, *presidente del Caf Cisl*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente dell'Assogestioni, Giordano Lombardo

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Assogestioni il dott. Giordano Lombardo, presidente, accompagnato dal dott. Sergio Albarelli, vicepresidente, dal dott. Marco Barbaro, presidente Comitato Previdenza, dalla dott.ssa Sonia Maffei, direttore previdenza e immobiliare, e dalla dott.ssa Alessia Di Capua, delle relazioni istituzionali.

Svolge una relazione Giordano LOMBARDO, *presidente di Assogestioni*, che consegna documentazione alla Commissione.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Assogestioni per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito

dell'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05

Audizione dell'ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo, che ringrazia per la presenza. Ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 10 e del 17 febbraio scorsi, la Commissione, prima di recarsi in Sicilia per lo svolgimento di due missioni, ha ascoltato lunedì 23 scorso il dottor Nicolò Marino, ex assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, e mercoledì 25 scorso l'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, Vania Contrafatto.

Marco LUPO, *ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe COMPAGNONE (*GAL*), Paola NUGNES (*M5S*), nonché i deputati Mariastella BIANCHI (*PD*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*), e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco LUPO, *ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Lupo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 4 marzo 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 4 marzo 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

indi del Vice Presidente

Gaetano PIEPOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che con nota pervenuta il 2 marzo – liberamente consultabile – il senatore Sergio Flamigni ha segnalato che agli atti del processo «Moro-*quater*» è stato acquisito un appunto del SISDE del 13 agosto 1979, recante la trascrizione dell'intercettazione di una conversazione svoltasi nel carcere dell'Asinara tra due detenuti e concernente la detenzione, l'interrogatorio e l'uccisione di Aldo Moro. Nel rilevare il carattere frammentario della trascrizione, il senatore invita la Commissione a verificare se, con l'ausilio delle strumentazioni tecniche oggi disponibili, sia possibile ricostruire le parti del colloquio che all'epoca non fu possibile decifrare a causa dell'imperfetta qualità dell'intercettazione. Al riguardo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha concordato di affidare tale verifica alla dottoressa Tintisona, con il supporto della polizia scientifica.

Rileva, inoltre, che nel corso dell'audizione del dottor Ionta è emersa l'esigenza di effettuare alcuni ulteriori adempimenti istruttori.

Al riguardo, sempre nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato in primo luogo di procedere all'acquisizione integrale dei fascicoli processuali dei quali il dottor Ionta ha fornito l'indice; per agevolare, una volta acquisita, la consultazione di tale documentazione – alquanto eterogenea – sarà affidata al dottor Angelo Allegrini la predisposizione di una sorta di «indice ragionato», fermo restando che le attività di archiviazione e gestione dei documenti sono affidate ai sottufficiali della Guardia di finanza addetti all'archivio della Commissione.

Nella medesima riunione si è, altresì, convenuto di procedere all'audizione del dottor Domenico Spinella in relazione all'appunto originariamente classificato «segretissimo» riguardante la provenienza di alcuni bossoli rinvenuti in via Fani (appunto da lui siglato unitamente all'allora Questore di Roma Emanuele De Francesco, che – da ricerche effettuate – risulta deceduto nel 2011).

Infine, si è deliberato di procedere alla effettuazione di accertamenti volti a identificare l'estensore del suddetto appunto, anche sulla base di comparazioni tra la copia del documento agli atti della Commissione e quella rinvenibile presso l'Archivio Flamigni, nonché attraverso ogni ulteriore analisi e comparazione grafologica o dattilografica con altri documenti; tali accertamenti saranno, in una prima fase, affidati alla polizia scientifica.

Comunica, inoltre, che – ad integrazione degli incarichi già conferiti – alla dottoressa Tintisona sarà affidato il compito di effettuare accertamenti sui proprietari e sugli effettivi occupanti degli appartamenti e dei locali siti nello stabile di via Fani 109, nonché sulle procedure che l'ENPAF – l'Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti, che risulterebbe intestatario all'epoca della proprietà dello stabile – seguiva per l'affidamento degli immobili di sua proprietà.

Informa, quindi, che il dottor Donadio ha presentato due ulteriori relazioni, rispettivamente in data 2 e 3 marzo 2015.

La prima – da ritenersi segreta – reca un'analisi del citato appunto della Questura di Roma del 27 settembre 1978, originariamente classificato «segretissimo», relativo alla provenienza di una parte del munizionamento impiegato nella strage di via Fani.

La seconda, di libera consultazione, riguarda invece l'istruttoria condotta in vista dell'audizione di ieri del dottor Ionta.

Segnala, inoltre, che il 3 marzo l'Archivio storico del Senato ha trasmesso copia digitale delle trascrizioni delle intercettazioni effettuate sull'utenza telefonica di Senzani tra l'ottobre e il novembre 1978. Il documento – acquisito a suo tempo dalla Commissione Stragi – è di libera consultazione.

La Procura della Repubblica di Firenze, con nota pervenuta il 3 marzo, ha trasmesso copia digitale delle sentenze della Corte di Assise di Firenze n. 12/1980 (contro Bombaci ed altri), n. 7/1985 (contro Augusto, Bombaci ed altri) e n. 16/1988 (contro Giorgi ed altri), fornendo ulteriori informazioni di dettaglio. La documentazione è di libera consultazione.

Il dottor Ionta ha consegnato ieri sera in audizione alcuni documenti che sono già stati digitalizzati e sono liberamente consultabili.

In data odierna è infine pervenuto un documento predisposto dal colonnello Pinnelli in sede di istruttoria dell'audizione del dottor Marini.

Ricorda, quindi, che nel corso della sua audizione il dottor Salvi si è dichiarato disponibile a rispondere ad eventuali ulteriori quesiti trasmessi per iscritto dalla Commissione. Invita, pertanto, chi sia interessato a far pervenire le proprie domande alla Segreteria della Commissione entro venerdì 6 marzo p.v., così da procedere al loro invio al dottor Salvi già la prossima settimana.

Informa che il 26 febbraio scorso il dottor Angelo Allegrini ha prestato il prescritto giuramento e ha quindi formalmente assunto l'incarico di collaboratore della Commissione, che sarà svolto secondo gli indirizzi già comunicati nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 24 febbraio scorso.

Segnala, quindi, che lunedì 9 marzo a partire dalle ore 11 avrà luogo l'audizione di Monsignor Antonio Mennini, nunzio apostolico in Gran Bretagna, martedì 10 marzo, a partire dalle ore 14, quella del Ministro della giustizia Andrea Orlando e mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 14.15, quella del dottor Tindari Baglione, Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Comunica, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto che – alla luce dell'audizione del dottor Salvi e della documentazione acquisita agli atti della Commissione con riferimento all'archivio-deposito del Ministero dell'interno rinvenuto in circonvallazione Appia – si possa soprassedere alla prevista audizione dell'Avvocato Ignazio Caramazza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, Antonio Marini

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del dottor Marini al quale rivolge alcune domande.

Antonio MARINI, *Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma*, risponde ai quesiti formulati dal presidente e svolge alcune considerazioni sull'oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Gaetano PIEPOLI, *presidente*, e il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali replica Antonio MARINI, *Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma*.

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Marini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.